

CLIII SEDUTA**(POMERIDIANA)****GIOVEDÌ 12 MARZO 1987****Presidenza del Vicepresidente SERRA****i n d i****del Presidente SANNA EMANUELE****i n d i****del Vicepresidente PIRETTA****I N D I C E**

Disegno di legge: "Norme di semplificazione e snellimento delle procedure e disposizioni varie in materia di lavori pubblici" (196). (Discussione e approvazione)	5180	ruolo unico regionale" (270). (Discussione e approvazione)	5211
MONTRESORI	5198-5202	(Votazione segreta)	5249
(Votazione segreta)	5248	(Risultato della votazione)	5249
(Risultato della votazione)	5248	Disegno di legge: "Disciplina e classifica provvisoria delle strutture ricettive "1 Stella-locanda", a modifica ed integrazione della legge regionale 14 maggio 1984, n. 22". (223) (Discussione e approvazione)	5217
Disegno di legge: "Abrogazione del secondo comma dell'articolo 7 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 4" (304). (Discussione e approvazione)	5209	(Votazione segreta)	5249
(Votazione segreta)	5248	(Risultato della votazione)	5249
(Risultato della votazione)	5248	Disegno di legge: "Esercizio delle competenze trasferite e delegate alla Regione dagli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348: Riconoscimento della personalità giuridica, autorizzazione all'acquisto di immobili, accettazione di donazioni, eredità e legati" (141). (Discussione e approvazione)	5217
Disegno di legge: "Determinazione del quorum dei comitati consultivi regionali" (177). (Discussione e approvazione)	5211	(Votazione segreta)	5249
(Votazione segreta)	5249	(Risultato della votazione)	5250
(Risultato della votazione)	5249	Disegno di legge: "Integrazione all'articolo 7 della legge regionale 28 maggio 1985, n. 12 (Legge finanziaria 1985)" (207). (Discussione e approvazione)	5220
Disegno di legge: "Norme transitorie per lo svolgimento dei concorsi banditi dall'Amministrazione regionale ai sensi della normativa vigente anteriormente alla entrata in vigore della legge regionale 15 gennaio 1986, n. 6, per il conseguente inquadramento nel		(Votazione segreta)	5250

IX LEGISLATURA

CLIII SEDUTA

12 MARZO 1987

(Risultato della votazione)	5250	(Votazione segreta)	5250
Disegno di legge: "Istituzione di un fondo per la tutela dei livelli produttivi ed occupativi nel settore artigianato" (292). (Discussione e approvazione)	5229	(Risultato della votazione)	5250
(Votazione segreta)	5251	Mozioni Giagu e più: "Sulla istituzione di una Commissione consiliare speciale per la riforma istituzionale della Regione e la revisione dello Statuto" (10); Anedda e più: "Sull'istituzione di una Commissione consiliare speciale per lo studio della modifica dello Statuto" (13); Barranu e più: "Sulle riforme istituzionali necessarie per una piena realizzazione dell'autonomia speciale e sull'attuazione dell'articolo 13 dello Statuto" (15); Puligheddu e più: "Sulla istituzione di una Commissione consiliare speciale per la revisione dello Statuto" (44). (Continuazione e fine della discussione congiunta con presentazione di o.d.g.):	
(Risultato della votazione)	5251	BECCIU	5253
Disegno di legge: "Modifica all'articolo 12 della legge regionale 27 aprile 1984, n. 13, 'Commissione dell'albo regionale appaltatori di opere pubbliche' " (246). (Discussione e approvazione)	5232	CHESSA	5255
(Votazione segreta)	5251	Proposta di legge: "Modifiche alla legge regionale 20 giugno 1950, n. 15, concernente 'Erogazione di contributi per incrementare e migliorare l'assistenza sanitaria, ospedaliera e ambulatoriale', già modificata con legge regionale 18 maggio 1951, n. 8" (305). (Discussione e approvazione)	5204
(Risultato della votazione)	5251	(Votazione segreta)	5248
Interpellanze (Annunzio)	5179	(Risultato della votazione)	5248
Interrogazione (Annunzio)	5179	Proposta di legge: "Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 10 dicembre 1986, numero 71, concernente 'Provvedimenti a favore dei molluschicoltori ed arsellatori' " (306). (Discussione e approvazione)	5209
Legge regionale 3 febbraio 1987: "Istituzione della Commissione speciale di indagine sulla ripresa della criminalità in Sardegna", rinviata (CCXXVI) (Discussione e riapprovazione):		(Votazione segreta)	5248
PLANETTA	5205	(Risultato della votazione)	5248
PUBUSA, relatore	5207	Proposta di legge: "Modifica alla legge regionale 27 agosto 1986, n. 55" (295). (Discussione e approvazione col titolo: "Modifica alla legge regionale 27 agosto 1986, n. 55, concernente: 'Norme di attuazione della legge 15 gennaio 1986, n. 4, disposizioni transitorie nell'attesa della riforma istituzionale delle unità sanitarie locali' ")	5226
(Votazione segreta)	5248	(Votazione segreta)	5250
(Risultato della votazione)	5248	(Risultato della votazione)	5250
Legge regionale 14 ottobre 1986: "Istituzione di borse di studio per il Collegio del mondo unito di Duino-Aurisina", rinviata (CCXX). (Discussione e riapprovazione)	5213	Proposta di legge nazionale: "Modifica alla legge 1° marzo 1986, n. 64 'Disciplina organica dell'intervento straordinario nel	
BAGHINO	5216		
(Votazione segreta)	5249		
(Risultato della votazione)	5249		
Legge regionale 22 dicembre 1986: "Norme per l'attribuzione ai comuni delle funzioni, dei beni, dei rapporti patrimoniali e del personale degli enti comunali di assistenza ai sensi dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348", rinviata (CCXXII). (Discussione e riapprovazione)	5220		
(Votazione segreta)	5250		
(Risultato della votazione)	5250		
Legge regionale 22 dicembre 1986: "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 20.6.1986, n. 33, recante agevolazioni per la contrazione di mutui per l'esecuzione di opere pubbliche da parte degli enti locali", rinviata (CCXXIV). (Discussione e riapprovazione) .	5224		

IX LEGISLATURA

CLIII SEDUTA

12 MARZO 1987

Mezzogiorno ' ' (9). (Discussione e approvazione)	5227
(Votazione segreta)	5250
(Risultato della votazione)	5250
Proposta di regolamento: "Riapprovazione del regolamento per l'attuazione della legge regionale 9 giugno 1972, numero 18. Approvato nella seduta antimeridiana dell'11 giugno 1986" (239). (Discussione e approvazione col titolo: "Modifiche al regolamento per l'attuazione della legge regionale 9 giugno 1972, numero 18, approvato dal Consiglio regionale nella seduta antimeridiana dell'11 giugno 1986, concernente l'integrazione dei minimi pensionistici a favore dei lavoratori autonomi")	5233
Proposta di regolamento: "Riapprovazione del regolamento per l'attuazione della legge regionale 6 agosto 1970, numero 18, concernente assegni familiari agli artigiani. Approvato nella seduta antimeridiana del 24 luglio 1986" (241). (Discussione e approvazione col titolo: "Modifiche al regolamento di attuazione della legge regionale 6 agosto 1970, numero 18, concernente assegni familiari agli artigiani, approvato nella seduta antimeridiana del 24 luglio 1986")	5235
Proposta di regolamento: "Riapprovazione del regolamento per l'attuazione della legge regionale 10 maggio 1972, numero 13. Approvato nella seduta antimeridiana dell'11 giugno 1986" (242). (Discussione e approvazione col titolo: "Modifiche al regolamento per l'attuazione della legge regionale 10 maggio 1972, numero 13, approvato nella seduta antimeridiana dell'11 giugno 1986, concernente misure integrative delle pensioni di vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni")	5237
Proposta di regolamento: "Regolamento di attuazione della legge regionale 27 aprile 1984, numero 14, modificata con la legge regionale 28 maggio 1985, numero 12, articolo 60, recante: 'Norme relative al marchio di origine di qualità dei prodotti dell'artigianato tipico della Sardegna' " (243). (Discussione e approvazione)	5239
Proposta di regolamento: "Modifiche al regola-	

mento di attuazione della legge regionale 18 marzo 1964, numero 8, concernente provvidenze a favore dell'industria alberghiera e turistica" (235). (Discussione e approvazione)	5244
Proposta di regolamento: "Modalità applicative dell'articolo 64 della legge regionale 31 maggio 1984, numero 26, concernente credito di esercizio alle aziende turistico-ricettive" (236). (Discussione e approvazione)	5245
Sull'ordine dei lavori:	
SORO	5228-5229
MELONI	5228

La seduta è aperta alle ore 17.

FALCHI, *Segretario f.f.*, dà lettura del processo verbale della seduta del 10 marzo 1987, che è approvato.

Annunzio di interrogazione.

PRESIDENTE. Si dia annunzio dell'interrogazione pervenuta alla Presidenza.

FALCHI, *Segretario f.f.*:

"Interrogazione Canalis - Ladu Leonardo - Lorelli - Porcu, con richiesta di risposta scritta, sul progetto di riorganizzazione del traffico ferroviario nel Nord Sardegna". (422)

Annunzio di interpellanze.

PRESIDENTE. Si dia annunzio delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

FALCHI, *Segretario f.f.*:

"Interpellanza Ladu Leonardo - Canalis - Lorelli - Porcu sulla grave crisi di una delle zone interne della provincia di Sassari". (255)

"Interpellanza Moi - Dadea - Barranu - Cuccu - Ortu Velio sulla ventilata chiusura di Funtana Raminosa di Gadoni (S.I.M.) e sulla

lotta dei minatori di Gadoni". (256)

"Interpellanza Lai - Uras - Canalis - Ortu Velio - Moi - Ruggeri sulla grave situazione creata nel compendio ittico di Cabras e sulla necessità di interventi urgenti nel settore della pesca". (257)

Discussione del disegno di legge: "Norme di semplificazione e snellimento delle procedure e disposizioni varie in materia di lavori pubblici". (196)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge numero 196: "Norme di semplificazione e snellimento delle procedure e disposizioni varie in materia di lavori pubblici"; relatore l'onorevole Canalis.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno è iscritto a parlare, ha facoltà di parlare l'onorevole Canalis, relatore.

CANALIS (P.C.I.), relatore. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore tecnico dei lavori pubblici.

BINAGHI, Assessore tecnico dei lavori pubblici. La Giunta si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Sospendo la seduta per qualche minuto affinché si possano riordinare gli emendamenti.

(La seduta, sospesa alle ore 17 e 05, viene ripresa alle ore 17 e 18).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 1.

FALCHI, Segretario f.f.:

Art. 1

Finalità della legge

La presente legge disciplina le procedure di attuazione delle opere pubbliche finanziate, anche parzialmente, dalla Regione e di competenza dell'Amministrazione regionale, degli enti amministrativi e strumentali della Regione, degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62, e di tutti gli altri enti ai quali sono estese le norme di controllo regionale sugli atti degli enti locali.

Fatte salve le attribuzioni degli organi statali in ordine alle opere pubbliche assistite da finanziamento totale o parziale dello Stato, da realizzare nel territorio della Sardegna, la presente legge fissa altresì le norme di approvazione dei progetti delle opere pubbliche, comunque finanziate.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

FALCHI, Segretario f.f.:

Art. 2

Modalità di finanziamento

Il finanziamento, anche parziale, delle opere pubbliche di interesse degli enti richiamati nel precedente articolo 1 da parte della Regione, si attua:

a) con specifiche sovvenzioni assegnate sulla base di programmi regionali;

b) con l'erogazione di fondi a carattere ordinario o straordinario, da utilizzarsi da parte degli enti mediante atti programmatori propri.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

FALCHI, *Segretario f.f.*:

Art. 3

Programmazione delle opere pubbliche

Ai fini della determinazione dei criteri per la concessione di sovvenzioni regionali per la realizzazione di opere pubbliche di cui al precedente articolo 2, punto a), i comuni e le province presentano entro sei mesi dall'approvazione della presente legge un'indicazione programmatica concernente la realizzazione di opere pubbliche distinte per settori di intervento.

La relazione di cui al comma precedente da redigersi secondo i modelli predisposti dall'Assessorato dei lavori pubblici, deve contenere l'indicazione delle opere in ordine di priorità e, per ognuna di esse deve specificare:

a) le motivazioni dell'urgenza, priorità e necessità dell'opera, in rapporto ai fabbisogni accertati ed alle zone di utenza;

b) le previsioni di costo e, per le opere che richiedono notevole impegno finanziario, il loro eventuale frazionamento in più lotti;

c) i tempi e le fasi di attuazione, la coerenza con la strumentazione urbanistica in vigore, la disponibilità o meno delle aree necessarie all'intervento.

Successivamente alla prima applicazione della presente legge, gli enti locali interessati, entro il 30 giugno di ogni anno, possono presentare per la prima volta le indicazioni programmatiche predette o apportarvi aggiornamenti e modifiche.

La Giunta regionale, contemporaneamente al bilancio di previsione, propone all'approvazione del Consiglio regionale i criteri per la concessione delle sovvenzioni regionali e le priorità formulate sulla base delle indicazioni programmatiche presentate dagli enti locali.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato

presentato un emendamento.

Se ne dia lettura.

FALCHI, *Segretario f.f.*:

Emendamento aggiuntivo Pili:

"Art. 3 - All'articolo 3 - comma primo - sesta riga, dopo la parola 'province', aggiungere 'e gli altri enti interessati' ". (16)

PRESIDENTE. Il presentatore dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

PILI (P.S.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sull'emendamento ha facoltà di parlare l'Assessore tecnico dei lavori pubblici.

BINAGHI, *Assessore tecnico dei lavori pubblici*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'articolo 3. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione l'emendamento numero 16. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

FALCHI, *Segretario f.f.*:

Art. 4

Attuazione dei programmi

L'attuazione dei programmi regionali di opere pubbliche di interesse degli enti di cui all'articolo 1, ivi comprese quelle finanziate con le leggi regionali 21 aprile 1955, n. 7, e 21 marzo 1957, n. 7, è delegata agli enti medesimi i quali avvalendosi anche, ove occorra, di tecnici esterni

incaricati con apposita convenzione, curano la progettazione, l'appalto e l'esecuzione dei lavori, nominano il direttore dei lavori e, se prescritto ed opportuno, l'ingegnere capo.

I programmi regionali, in attuazione dei criteri e delle priorità di cui all'articolo 3 devono contenere la specificazione delle singole opere da realizzare, la loro localizzazione e l'indicazione dei relativi costi e sono approvati con le procedure previste all'articolo 4, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1.

All'erogazione dei relativi finanziamenti si provvede, con decreto dell'Assessore cui compete l'assunzione dell'impegno e l'ordinazione della spesa, sulla base del programma medesimo, ancorché non siano stati predisposti conseguenti atti progettuali, mediante versamento agli enti interessati delle somme corrispondenti agli importi stabiliti dal programma stesso.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

FALCHI, *Segretario f.f.*:

Art. 5

Opere di competenza della Regione

Sono di competenza dell'Amministrazione regionale e pertanto non rientrano nella delega di cui al precedente articolo 4:

a) le opere portuali ed aeroportuali, le opere di viabilità di interesse regionale, le opere idrauliche di seconda e terza categoria, gli interventi per la valorizzazione e la salvaguardia dei laghi salsi, salvo quelli attribuiti alle province dalla legge regionale 21 gennaio 1986, n. 13, e tutte quelle opere relative a materie delegate alla Regione dallo Stato;

b) le opere concernenti il demanio e il patrimonio della Regione;

c) le opere classificate regionali o di ri-

levanza regionale, con legge regionale;

d) le opere urgenti di prevenzione e soccorso per calamità naturali, salvo quanto già contemplato dalle vigenti norme.

Le opere urgenti di cui al precedente comma sono oggetto di programmi regionali da approvarsi con le modalità fissate all'articolo 4, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1.

Per la realizzazione delle stesse opere, l'Amministrazione regionale avvalendosi di norma di tecnici esterni incaricati con apposita convenzione, cura la progettazione, l'appalto e l'esecuzione dei lavori, e nomina il direttore dei lavori e, se prescritto ed opportuno, l'ingegnere capo.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

FALCHI, *Segretario f.f.*:

Emendamento aggiuntivo Pili:

"Art. 5 - All'articolo 5 - comma primo - lett. a) - quarta riga, dopo la parola 'categoria', aggiungere 'che non rientrino fra quelle previste dagli articoli 2 e 7 del regio decreto legge 13 febbraio 1933, n. 215' ". (17)

Emendamento modificativo Meloni - Porcu - Falchi:

"Art. 5 - Nel 1° comma dell'articolo 5, al punto a), dopo le parole '31 gennaio 1986, n. 13', sono soppresse le seguenti parole: 'e tutte quelle opere relative a materie delegate alla Regione dallo Stato'.

Nel 1° comma dell'art. 5 il punto d) è sostituito dal seguente:

d) 'le opere urgenti di prevenzione e soccorso a tutela della pubblica incolumità a seguito di calamità naturali, che non rientrino nella competenza primaria degli Enti locali o dello Stato'.

Il 3° comma è sostituito dai seguenti:

'Per la realizzazione delle stesse opere si provvede in esecuzione diretta da parte dell'Amministrazione regionale ovvero mediante affida-

mento in concessione ad Enti Pubblici.

L'Amministrazione regionale, avvalendosi di norma di tecnici esterni incaricati con apposita convenzione, nomina il Direttore dei lavori e, se prescritto od opportuno, nomina l'Ingegnere capo delle opere di cui al presente articolo.

La nomina del Direttore dei lavori e dell'Ingegnere capo, se così contemplato nell'atto di affidamento in concessione, è disposta dall'Ente concessionario. Sulle nomine l'Ente medesimo dovrà acquisire il preventivo benestare dell'Amministrazione regionale' ". (22)

PRESIDENTE. Il presentatore dell'emendamento numero 17 ha facoltà di illustrarlo.

PILI (P.S.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 22 ha facoltà di illustrarlo.

MELONI (P.S.d'Az.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sugli emendamenti ha facoltà di parlare l'Assessore tecnico dei lavori pubblici.

BINAGHI, *Assessore tecnico dei lavori pubblici*. La Giunta accoglie l'emendamento numero 22 e non accoglie l'emendamento numero 17.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'emendamento numero 22. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione l'articolo 5. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 17. Chi lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

FALCHI, *Segretario f.f.*:

Art. 6

Opere di competenza degli enti pubblici

Sono di competenza degli enti pubblici le opere ed i lavori pubblici eseguiti da enti locali singoli o associati o loro consorzi e dagli enti di cui all'articolo 1 che non siano di competenza della Regione a norma del precedente articolo.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento.

Se ne dia lettura.

FALCHI, *Segretario f.f.*:

Emendamento aggiuntivo Canalis - Meloni - Merella:

"Art. 6 - All'articolo 6 è aggiunto il seguente comma:

'Le opere di interesse di due o più Enti richiamate al precedente art. 1, se non diversamente specificato in Legge, sono di competenza delle Amministrazioni provinciali' ". (23)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

MELONI (P.S.d'Az.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sull'emendamento ha facoltà di parlare l'Assessore tecnico dei lavori pubblici.

BINAGHI, *Assessore tecnico dei lavori pubblici*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'articolo 6. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

FALCHI, *Segretario f.f.*:

Art. 7

Opere di interesse pubblico

Sono di interesse pubblico le opere di pertinenza di enti o soggetti che per statuto svolgono attività di pubblico interesse senza fine di lucro.

Esse sono soggette alle norme della presente legge solo se usufruiscono di finanziamento regionale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

FALCHI, *Segretario f.f.*:

Art. 8

Affidamento in concessione

Le opere pubbliche di particolare rilevanza tecnico-economica possono essere eseguite con l'affidamento in concessione ad altri enti, o imprese o consorzi di imprese.

La concessione può riguardare l'esecuzione di studi e indagini preliminari, l'approntamento di atti istruttori, le espropriazioni occorrenti per la realizzazione delle opere, le elaborazioni progettuali, la esecuzione delle opere e, eventualmente, la gestione anche temporanea delle stesse.

L'affidamento in concessione deve essere disposto mediante convenzione da approvarsi

dall'organo competente ad approvare l'esecuzione dell'opera pubblica.

Lo schema della convenzione di cui al comma precedente, corredato da una relazione tecnica, e da un progetto preliminare ove occorra, redatti dall'ente concedente, nei quali sono indicati gli elementi tecnici economici che caratterizzano l'intervento, deve essere sottoposto al parere del Comitato tecnico-amministrativo regionale dei lavori pubblici.

La concessione che disciplina i rapporti tra concedente e concessionario deve prevedere:

a) l'eventuale predisposizione a cura del concessionario dei progetti esecutivi secondo le vigenti norme;

b) l'acquisizione da parte del concessionario, entro termini stabiliti, di tutte le autorizzazioni necessarie all'esecuzione dell'opera;

c) l'approvazione del progetto esecutivo da parte del concedente;

d) l'espletamento, qualora il concessionario non sia l'esecutore diretto dei lavori, delle gare d'appalto tra imprese aventi i requisiti di legge con le modalità previste per l'aggiudicazione di appalti di opere pubbliche dalle norme vigenti;

e) le modalità per la partecipazione del concedente alla vigilanza sui lavori e ai collaudi in corso d'opera o definitivi;

f) le modalità e i termini per la consegna dell'opera al concedente e le relative penalità in caso di ritardo;

g) le modalità e i termini per il pagamento del corrispettivo della concessione e la determinazione delle ritenute di garanzia;

h) le modalità e i termini per la manutenzione dell'opera fino al collaudo;

i) le eventuali modalità di gestione delle opere;

l) i casi di decadenza dalla concessione;

m) quant'altro occorrente per garantire l'esecuzione dell'opera a perfetta regola d'arte.

La scelta del concessionario, qualora non sia un ente pubblico, deve essere preceduta da una gara di qualificazione sulla base di una lettera di invito contenente lo schema di convenzione di cui al presente articolo al fine di accertare l'affidabilità del concessionario e la convenienza tecnico-economica dell'affidamento.

La lettera di invito per le gare di qualificazione dovrà essere inviata a tutte le imprese ed i consorzi di imprese che, a seguito di apposito avviso pubblico, ne abbiano fatto richiesta.

A parità di offerte i lavori sono concessi alle imprese, ai consorzi o ai raggruppamenti costituiti con la partecipazione non inferiore al 50 per cento di imprese che abbiano la sede legale in Sardegna da almeno tre anni.

Qualora le opere vengano eseguite in regime di concessione da parte di enti pubblici, le somme occorrenti possono essere rese disponibili mediante versamento su appositi conti correnti intestati alla Regione, cui si applica la disciplina dell'articolo 4 della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti.
Se ne dia lettura.

FALCHI, *Segretario f.f.*:

Emendamento soppressivo parziale Pili:

“Art. 8 - All'articolo 8 - comma primo - quinta riga sopprimere le parole ‘o imprese o consorzi di imprese’ ”. (18)

Emendamento modificativo Canalis - Meloni - Merella:

“Art. 8 - Il primo comma dell'art. 8 è sostituito dal seguente:

‘La Regione e gli Enti di cui al precedente articolo 1 possono affidare in concessione ad altri Enti pubblici, a Società a totale o prevalente capitale pubblico, ad Imprese o Consorzi di Imprese pubbliche o private, la realizzazione di opere pubbliche di particolare rilevanza tecnico-economica’.

Al sesto comma dopo la parola ‘pubblico’, è aggiunto:

‘o una società a prevalente capitale pubblico’ ”. (24)

PRESIDENTE. Il presentatore dell'emendamento numero 18 ha facoltà di illustrarlo.

PILI (P.S.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 24 ha facoltà di illustrarlo.

MELONI (P.S.d'Az.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sugli emendamenti ha facoltà di parlare l'Assessore tecnico dei lavori pubblici.

BINAGHI, *Assessore tecnico dei lavori pubblici*. La Giunta accoglie l'emendamento numero 24 e non accoglie l'emendamento numero 18.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 18. Chi lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 24. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione l'articolo 8. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

FALCHI, *Segretario f.f.*:

Art. 9

Deroghe alla legge regionale
6 settembre 1976, n. 45

In deroga a quanto previsto dalla L.R. 6 settembre 1976, n. 45, con decorrenza dal triennio in corso, i fondi di cui al Capo I della medesima legge sono resi disponibili annualmente mediante versamento agli enti locali degli importi fissati a termini di legge per ciascuno di essi.

All'erogazione dei relativi finanziamenti si provvede con decreto dell'Assessore dei lavori pubblici entro 90 giorni dalla pubblicazione del bilancio.

Limitatamente al triennio 1985-1987 le somme da versare agli enti sono determinate come differenza tra le rispettive assegnazioni ed i pagamenti disposti dagli stessi a gravare sul conto corrente bancario di cui all'articolo 26 della richiamata legge regionale n. 45 del 1976.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10.

FALCHI, Segretario f.f.:

Art. 10

Utilizzazione dei finanziamenti

I fondi di cui agli articoli 4 e 9 della presente legge costituiscono, per i tesoriери degli enti, entrata con destinazione specifica a norma dell'articolo 171, comma secondo, del regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 12 ottobre 1911, n. 297.

Gli interessi maturati e le eventuali economie sulle somme erogate possono essere direttamente utilizzati dagli enti per spese connesse alla realizzazione delle opere previste nel programma. Le somme non utilizzate dovranno essere versate al bilancio della Regione una volta venuta meno ogni ragione di spesa.

Gli atti esecutivi con i quali l'ente assume a termini di legge gli impegni di spesa gravanti sui fondi suddetti devono essere comunicati all'Assessorato che ne ha disposto il versamento ed alla ragioneria regionale.

I fondi versati dalla Regione in applicazione dell'articolo 4 della presente legge, devono essere impegnati dall'ente interessato entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello del versa-

mento; i fondi versati ai sensi dell'articolo 9 devono essere invece impegnati nei tempi previsti dall'articolo 26 della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26.

Trascorsi inutilmente i termini di cui ai precedenti commi, l'ente è obbligato a restituire, entro due mesi, mediante versamento al bilancio regionale, le somme non impegnate e le economie realizzate, comprensive degli interessi maturati e non utilizzati. In caso di inadempienza, previa diffida, al recupero delle somme provvede, su richiesta della Regione, il tesoriere regionale.

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'anno 1986 e di quelli per gli anni successivi è istituito un capitolo relativo alle restituzioni di cui al presente articolo.

Le somme reintroitate possono essere utilizzate dalla Regione, in deroga a quanto previsto all'articolo 4, per la realizzazione diretta delle stesse opere originariamente programmate. A tal fine, l'Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, su proposta dell'Assessore competente per materia, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, la variazione al capitolo di entrata, istituito ai sensi del precedente sesto comma, in corrispondenza degli importi effettivamente versati e la variazione ai capitoli dello stato di previsione della spesa, relativi a ciascun intervento programmato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 11.

FALCHI, Segretario f.f.:

Art. 11

Modalità di approvazione e esecuzione

I progetti delle opere di competenza della Regione sono approvati con decreto

dell'Assessore cui compete l'assunzione dell'impegno e ordinazione della spesa previo parere:

a) dell'ufficio tecnico regionale istruttore per importi fino a 1,5 miliardi;

b) della competente sezione Comitato tecnico-amministrativo regionale per importi fino a 10 miliardi;

c) del Comitato tecnico-amministrativo regionale negli altri casi.

I progetti delle opere pubbliche di competenza degli enti di cui al primo comma dell'articolo 1 della presente legge (anche se trattasi di opere finanziate con provvedimento regionale), sono approvati con deliberazione degli organi collegiali degli enti medesimi nell'ambito delle rispettive competenze. L'approvazione è subordinata all'acquisizione del parere del proprio ufficio tecnico quando l'importo di progetto non superi i seguenti limiti:

a) lire 400.000.000 per gli enti dotati di ufficio tecnico diretto da geometra o da tecnico equiparato;

b) lire 800.000.000 per gli enti dotati di ufficio tecnico diretto da ingegnere o architetto;

c) lire 1.000.000.000 per i comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti;

d) lire 1.500.000.000 per i comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'Ente regionale di sviluppo e assistenza tecnica in agricoltura (ERSAT), per l'Ente acquedotti e fognature (ESAF) e per l'Ente autonomo del Flumendosa (EAF);

e) lire 2.000.000.000 per le Amministrazioni provinciali.

Quando l'ente non disponga di un ufficio tecnico, ovvero se l'opera non rientri nelle competenze del dirigente l'ufficio tecnico, deve essere acquisito il parere degli organi consultivi regionali nei limiti di importo stabiliti dalla presente legge.

L'approvazione dei progetti di importo superiore a quello fissato ai commi precedenti e fino all'importo di lire 10.000.000.000, è subordinata all'acquisizione del parere da parte del Comitato tecnico-amministrativo provinciale dei lavori pubblici di cui al successivo arti-

colo 18.

L'approvazione dei progetti di importo superiore a lire 10.000.000.000 è subordinata alla acquisizione del parere da parte del Comitato tecnico-amministrativo regionale dei lavori pubblici.

I progetti parziali di opere pubbliche debbono acquisire il parere dell'organo competente per l'importo corrispondente alla spesa complessiva presunta.

Gli stralci dei progetti generali esecutivi già approvati, non sono soggetti ad alcun parere ove non costituiscono variante al progetto generale medesimo.

Non possono conseguire l'approvazione ai sensi della presente legge i progetti di opere pubbliche per i quali non siano stati preventivamente acquisiti gli eventuali pareri obbligatori ed i nulla osta previsti dalle vigenti norme.

I verbali di nuovi prezzi, le perizie suppletive e quelle di variante in corso d'opera, sono approvati con le modalità di cui al presente articolo in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1.

Nei limiti delle competenze, previsti dalla presente legge, l'approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza a tutti gli effetti di legge.

Conseguita l'approvazione dei progetti, l'ente cui compete la realizzazione dell'opera può promuovere, ove occorra, l'occupazione d'urgenza sulla base del solo atto approvatorio, senza che sia necessario attivare ulteriori adempimenti non strettamente connessi alla procedura d'occupazione.

Ai fini della partecipazione alle gare d'appalto, nell'ambito della Regione Sarda, l'iscrizione all'albo regionale degli appaltatori equivale, a tutti gli effetti, all'iscrizione nell'albo nazionale dei costruttori.

E' abrogato l'articolo 20 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45, e successive modificazioni nonché tutte le altre norme in contrasto con il presente articolo.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

FALCHI, *Segretario f.f.*:

Emendamento modificativo Canalis - Merella - Meloni:

“Art. 11 - Nel punto b) del primo comma dell'articolo 11 l'espressione 'fino a 10 miliardi' è sostituita con 'fino a 15 miliardi'.

Il quinto comma è così sostituito:

“L'approvazione dei progetti di importo superiore a lire 7 miliardi è subordinata alla acquisizione del parere da parte della competente sezione del Comitato tecnico-amministrativo regionale dei lavori pubblici fino all'importo di 15 miliardi, e del Comitato stesso a sezioni riunite per importi superiori”.

Nel quarto comma l'espressione 'lire 10.000.000.000' è sostituita con 'lire 7.000.000.000'.

Il dodicesimo comma è sostituito dal seguente:

“Ad integrazione di quanto disposto all'articolo 13, comma secondo, della Legge regionale 27 aprile 1984 n. 13, le Amministrazioni appaltanti opere pubbliche da eseguire nell'ambito del territorio regionale, ancorché finanziate con fondi diversi da quelli provenienti dal bilancio della Regione, sono obbligate ad ammettere agli appalti delle opere suddette anche Imprese aventi la sola iscrizione all'Albo Regionale degli Appaltatori di Opere Pubbliche” (25)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

MELONI (P.S.d'Az.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sull'emendamento ha facoltà di parlare l'Assessore tecnico dei lavori pubblici.

BINAGHI, *Assessore tecnico dei lavori pubblici*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione l'articolo 11. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 12.

FALCHI, *Segretario f.f.*:

Art. 12

Aggiornamento dei limiti di importo

I limiti di importo indicati negli articoli 11, 16 e 17 della presente legge sono aggiornati ogni due anni con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore dei lavori pubblici.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

FALCHI, *Segretario f.f.*:

Emendamento sostitutivo parziale Merella - Meloni - Canalis:

“Art. 12 - Nell'articolo 12 la dizione ‘... articoli 11, 16 e 17...’ è sostituita dalla seguente: ‘... articoli 11, 16, 18 e 22...’”. (26)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

MELONI (P.S.d'Az.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sull'emendamento ha facoltà di parlare l'Assessore tecnico dei lavori pubblici.

BINAGHI, *Assessore tecnico dei lavori pubblici*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione l'articolo 12.
Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 13.

FALCHI, Segretario f.f.:

Art. 13

Comitato tecnico-amministrativo
regionale

E' istituito il Comitato tecnico-amministrativo regionale dei lavori pubblici (C.T.A.R.) con funzioni consultive e di coordinamento tecnico e amministrativo in materia di opere e lavori pubblici e di interesse pubblico.

Il Comitato tecnico-amministrativo regionale ha sede presso l'Assessorato regionale dei lavori pubblici.

Il Comitato tecnico-amministrativo regionale, che per lo svolgimento delle funzioni di competenza si avvale delle strutture centrali e periferiche della Regione, è costituito da due Sezioni; il Comitato e le due Sezioni sono presieduti dall'Assessore regionale dei lavori pubblici o da un suo delegato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 14.

FALCHI, Segretario f.f.:

Art. 14

Competenze del Comitato tecnico
amministrativo regionale

Il Comitato tecnico-amministrativo regio-

nale dei lavori pubblici, a Sezioni riunite, è chiamato a pronunciarsi:

a) sui progetti integrati di opere pubbliche;

b) sulle opere di cui all'articolo 8;

c) sulle perizie suppletive e/o di variante relative a progetti di competenza del Comitato tecnico-amministrativo regionale che comportino modifiche sostanziali o spesa superiore al sesto quinto dell'importo contrattuale originario;

d) sui progetti e sulle vertenze insorte con gli appaltatori di opere pubbliche regionali per i quali l'organo competente alla loro approvazione, o definizione, non ritenga di uniformarsi al parere espresso dalle Sezioni del Comitato tecnico-amministrativo regionale o dei Comitati tecnico-amministrativi provinciali;

e) schemi di disciplinare-tipo, a contenuto tecnico o amministrativo che riguardino la progettazione e l'esecuzione delle opere pubbliche nella loro generalità;

f) sui piani tecnico-economici intersettoriali di interesse regionale a richiesta degli organi della Regione e degli enti pubblici;

g) disegni di legge e bozze di regolamenti in materia di lavori pubblici; programmi regionali ed ogni altro argomento in materia di opere pubbliche, a richiesta della Giunta regionale o dell'Assessorato interessato;

h) sulle opere non di competenza delle Sezioni del Comitato tecnico-amministrativo regionale e dei Comitati tecnico-amministrativi provinciali.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 15.

FALCHI, Segretario f.f.:

Art. 15

Composizione del Comitato tecnico
amministrativo regionale

Il Comitato tecnico-amministrativo regio-

nale dei lavori pubblici, a Sezioni riunite, è composto:

- a) dall'Assessore regionale dei lavori pubblici o suo delegato, che lo presiede;
- b) dagli esperti eletti dal Consiglio regionale componenti le due Sezioni;
- c) dai coordinatori designati dagli Assessori regionali e componenti le due Sezioni.

Le funzioni di Segretario sono svolte da un funzionario in servizio presso l'Assessorato regionale dei lavori pubblici, appartenente ad una qualifica funzionale non inferiore alla VII designato dall'Assessore regionale dei lavori pubblici.

La costituzione avviene, su proposta dell'Assessore regionale dei lavori pubblici con decreto del Presidente della Giunta regionale; nel medesimo decreto si provvede anche alla nomina dei sostituti dei componenti di designazione assessoriale.

Hanno diritto di voto, oltre al Presidente, soltanto gli esperti eletti dal Consiglio regionale.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento.

Se ne dia lettura.

FALCHI, *Segretario f.f.*:

Emendamento aggiuntivo Meloni - Merella - Canalis:

“Art. 15 - Nell'ultimo comma dell'articolo 15 dopo la parola 'regionale' aggiungere:

‘ed il coordinatore dell'Assessorato competente, in modo prevalente, sul progetto o sull'affare in discussione’ ”. (27)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

MELONI (P.S.d'Az.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sull'emendamento ha facoltà di parlare l'Assessore tecnico dei lavori pubblici.

BINAGHI, *Assessore tecnico dei lavori pubblici*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'articolo 15. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Metto ora in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 16.

FALCHI, *Segretario f.f.*:

Art. 16

Competenza delle Sezioni del Comitato tecnico-amministrativo regionale

Ciascuna Sezione si pronuncia secondo la rispettiva competenza per materia per le opere di cui all'articolo 5 e quelle degli enti amministrativi e strumentali della Regione.

La I Sezione esprime parere in ordine ai progetti o altri problemi ed affari riguardanti le acque pubbliche, gli impianti e le linee elettriche, le dighe, gli acquedotti e le fognature, le opere idrauliche, marittime e di bonifica.

La II Sezione esprime parere in ordine ai progetti o altri problemi ed affari riguardanti l'edilizia, la viabilità, le infrastrutture e le opere turistiche, industriali e sanitarie nonché nelle altre materie non attribuite alla competenza della I Sezione.

Le Sezioni sono competenti a pronunciarsi:

a) sui progetti di massima ed esecutivi di importo superiore alla competenza fissata per i singoli enti nell'articolo 11 e sino all'importo di progetto di lire 10.000.000.000 con il criterio della categoria prevalente;

b) sulle perizie suppletive e/o di variante relative ai progetti di cui al precedente punto a) che comportino varianti sostanziali o spesa supe-

riore al sesto quinto dell'importo contrattuale originario;

c) sui criteri di massima da adottare nella compilazione dei progetti delle singole categorie di opere pubbliche di competenza delle Sezioni;

d) sulle vertenze relative a lavori pubblici, appaltati ed eseguiti direttamente dall'Amministrazione regionale o affidati dalla stessa in concessione, insorte con gli appaltatori sia in corso d'opera che in sede di collaudo ovvero per il riconoscimento di maggiore compenso o per esonero di penalità contrattuali, quando ciò che si chiede di abbandonare o pagare sia determinato o determinabile in somma superiore a lire 100.000.000;

e) sui piani tecnico-economici di settore di interesse regionale, a richiesta degli organi della Regione o degli enti pubblici;

f) su tutto quanto altro demandato dalle leggi e regolamenti.

La I Sezione esprime inoltre parere in ordine:

1) alle autorizzazioni sia definitive che provvisorie per la costruzione ed esercizio di linee elettriche di competenza regionale, agli effetti di cui agli articoli 111 e 113 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni, nonché alle eventuali opposizioni ed osservazioni di cui all'articolo 112 dello stesso testo unico;

2) alle concessioni di derivazioni di acque pubbliche;

3) ai progetti o richieste di estrazioni di inerti per quantità superiori ai 10.000 mc e inferiori a 100.000 mc.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

FALCHI, *Segretario f.f.*:

Emendamento modificativo Canalis - Meloni - Merella:

"Art. 16 - Il primo comma dell'art. 16 è soppresso.

La lettera a) del quarto comma è così mo-

dificata:

'sui progetti di massima ed esecutivi di importo superiore a lire 7 miliardi, con il criterio della categoria prevalente' ". (28)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

MELONI (P.S.d'Az.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sull'emendamento ha facoltà di parlare l'Assessore tecnico dei lavori pubblici.

BINAGHI, *Assessore tecnico dei lavori pubblici*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Metto ora in votazione l'articolo 16. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 17.

FALCHI, *Segretario f.f.*:

Art. 17

Composizione delle Sezioni
del Comitato

La I Sezione del Comitato tecnico-amministrativo regionale è composta:

a) dall'Assessore regionale dei lavori pubblici o suo delegato che la presiede;

b) da nove componenti, nominati dal Consiglio regionale con voto limitato a 2/3, esperti di particolare competenza in materie giuridiche, amministrative, nonché nelle seguenti materie: idraulica, irrigazione, dighe, elettrotecnica, opere marittime, geologia, acque pubbliche, scienze agrarie e forestali.

Almeno cinque devono essere ingegneri iscritti agli albi professionali; gli altri esperti tra docenti universitari, magistrati, avvocati e dirigenti di enti pubblici;

c) da un coordinatore designato dall'Assessore regionale dei lavori pubblici;

d) da un coordinatore designato dall'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agropastorale;

e) da un coordinatore designato dall'Assessore regionale della programmazione, bilancio e assetto del territorio;

f) da un coordinatore nominato dall'Assessore regionale della difesa dell'ambiente.

La II Sezione del Comitato tecnico-amministrativo regionale è composta:

a) dall'Assessore regionale dei lavori pubblici o suo delegato, che la presiede;

b) da nove componenti, nominati dal Consiglio regionale con voto limitato a 2/3 esperti di particolare competenza in materie giuridiche, amministrative, artistiche o monumentali nonché nelle seguenti materie: edilizia, urbanistica, viabilità, edilizia sanitaria, impianti tecnologici, impianti industriali.

Almeno cinque devono essere ingegneri o architetti iscritti ai rispettivi albi professionali; gli altri esperti devono essere preferibilmente scelti tra docenti universitari, magistrati, avvocati e dirigenti di enti pubblici;

c) da un coordinatore designato dall'Assessore regionale dei lavori pubblici;

d) da un coordinatore designato dall'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport;

e) da un coordinatore designato dall'Assessore regionale del turismo, artigianato e commercio;

f) da un coordinatore designato dall'Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica;

g) da un coordinatore designato dall'Assessore regionale dell'industria;

h) da un coordinatore designato dall'Assessore regionale all'igiene e sanità;

i) da un coordinatore designato dall'Assessore regionale dei trasporti.

Le funzioni di segretario sono svolte da

un funzionario in servizio presso l'Assessorato dei lavori pubblici, appartenente ad una qualifica funzionale non inferiore alla VII.

I componenti le Sezioni del Comitato ed il segretario sono designati dagli Assessori regionali, su proposta dell'Assessore regionale dei lavori pubblici, con decreto del Presidente della Giunta regionale. Con il medesimo decreto si provvede anche alla nomina dei sostituti.

Hanno diritto al voto, oltre al Presidente, soltanto gli esperti eletti dal Consiglio regionale.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti.

Se ne dia lettura.

FALCHI, *Segretario f.f.*:

Emendamento sostitutivo parziale Pili:

“Art. 17 - All'articolo 17 - comma primo - ultimo periodo della lettera b) le parole ‘Almeno cinque devono essere ingegneri iscritti agli albi professionali’ vanno sostituite con le parole ‘Almeno quattro devono essere ingegneri e almeno uno dottore agronomo, iscritti agli albi professionali’ ”. (19)

Emendamento aggiuntivo Merella - Canalis - Meloni:

“Nell'ultimo comma dell'articolo 17 dopo la parola ‘regionale’ aggiungere: ‘ed il coordinatore dell'Assessorato competente, in modo prevalente, sul progetto o sull'affare in discussione’ ”. (29)

PRESIDENTE. Il presentatore dell'emendamento numero 19 ha facoltà di illustrarlo.

PILI (P.S.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 29 ha facoltà di illustrarlo.

MELONI (P.S.d'Az.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della

Giunta sugli emendamenti ha facoltà di parlare l'Assessore tecnico dei lavori pubblici.

BINAGHI, *Assessore tecnico dei lavori pubblici*. La Giunta accoglie l'emendamento numero 29 e non accoglie l'emendamento numero 19.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'emendamento numero 19. Chi lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Metto in votazione l'articolo 17. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione l'emendamento numero 29. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 18.

FALCHI, *Segretario f.f.*:

Art. 18

Comitato tecnico-amministrativo provinciale

E' istituito, presso l'ufficio periferico regionale dell'Assessorato dei lavori pubblici - Servizio del Genio civile -, il Comitato tecnico-amministrativo provinciale dei lavori pubblici - C.T.A.P..

Il Comitato tecnico-amministrativo provinciale, che è anch'esso presieduto dall'Assessore regionale dei lavori pubblici o da un suo delegato, si avvale per le sue competenze della struttura periferica della Regione.

Il Comitato tecnico-amministrativo provinciale è chiamato a pronunciarsi per le opere degli enti locali della provincia, degli enti di cui all'articolo 1 della L.R. 23 ottobre 1978, n. 62, operanti nella provincia nonché di tutti gli altri enti, sempre operanti nella provincia, ai quali sono estese le norme di controllo regionale sugli atti degli enti locali secondo le seguenti competenze:

a) sui progetti di massima ed esecutivi di importo superiore alla competenza dei singoli enti fissata nell'articolo 11 e sino all'importo di progetto di lire 10.000.000.000;

b) sulle perizie suppletive e di variante relative a progetti di cui al precedente punto che comportino varianti sostanziali o spesa superiore al sesto quinto dell'importo contrattuale originario;

c) sui criteri di massima da adottarsi nella compilazione dei progetti delle singole categorie di opere pubbliche di competenza del Comitato;

d) su vertenze relative a lavori pubblici eseguiti a cura degli enti locali, insorte con appaltatori sia in corso d'opera che in sede di collaudo, ovvero per il riconoscimento di maggiori compensi o per esonero di penalità contrattuali, quando ciò che si chiede di abbandonare o pagare sia determinato o determinabile in somma superiore a lire 100.000.000;

e) sui piani tecnico-economici di settore di interesse provinciale, a richiesta degli organi della Regione o degli enti pubblici;

f) su argomenti diversi in materia di lavori pubblici che gli vengano sottoposti dall'Assessore regionale dei lavori pubblici e dai Comitati di controllo sugli atti degli enti locali;

g) su tutto quanto altro demandato dalle leggi e regolamenti.

Il Comitato tecnico-amministrativo provinciale esprime inoltre parere in ordine ai progetti o richieste di estrazione di inerti per quantità inferiori a mc 10.000.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento.

Se ne dia lettura.

FALCHI, *Segretario f.f.*:

Emendamento sostitutivo parziale Meloni - Merella - Canalis:

"Art. 18 - Nel punto a) del 3° comma dell'articolo 18 l'espressione 'lire 10.000.000.000' è sostituita con la seguente:

'... lire 7.000.000.000...' ". (30)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

MELONI (P.S.d'Az.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sull'emendamento ha facoltà di parlare l'Assessore tecnico dei lavori pubblici.

BINAGHI, *Assessore tecnico dei lavori pubblici*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione l'articolo 18. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 19.

FALCHI, *Segretario f.f.*:

Art. 19

Composizione del Comitato
tecnico-amministrativo provinciale

Il Comitato tecnico-amministrativo provinciale è composto:

a) dall'Assessore regionale dei lavori pubblici o suo delegato che lo presiede;

b) da nove componenti, nominati dal Consiglio regionale con voto limitato a due terzi esperti di particolare competenza in materie giuridiche o amministrative nonché nelle seguenti materie: edilizia, viabilità, idraulica, elettrotecnica, geologia, edilizia sanitaria, impianti tecnologici e industriali.

Almeno sei devono essere ingegneri o architetti iscritti ai rispettivi albi professionali;

c) da un coordinatore del Servizio del Genio civile.

Funge da segretario un funzionario del Genio civile appartenente ad una qualifica funzio-

nale non inferiore alla VI.

I componenti di cui al punto c) e il segretario sono nominati, su proposta dell'Assessore regionale dei lavori pubblici, con decreto del Presidente della Giunta regionale. Con il medesimo provvedimento si provvede anche alla nomina dei sostituti.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati 2 emendamenti.

Se ne dia lettura.

FALCHI, *Segretario f.f.*:

Emendamento sostitutivo parziale Pili:

"Art. 19 - All'articolo 19 - comma primo - l'ultimo periodo della lettera b) 'Almeno sei devono essere ingegneri o architetti iscritti ai rispettivi albi professionali' deve essere sostituito con: 'Almeno quattro devono essere ingegneri o architetti, almeno due dottori agronomi, iscritti agli albi professionali' ". (20)

Emendamento aggiuntivo Pili:

"Art. 19 - All'articolo 19 - comma primo - dopo la lettera c), aggiungere:

'd) da un coordinatore designato dall'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agropastorale' ". (21)

PRESIDENTE. Il presentatore degli emendamenti ha facoltà di illustrarli.

PILI (P.S.I.). Si danno per illustrati.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sugli emendamenti ha facoltà di parlare l'Assessore tecnico dei lavori pubblici.

BINAGHI, *Assessore tecnico dei lavori pubblici*. La Giunta non li accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 20. Chi lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Metto in votazione l'articolo 19. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione l'emendamento numero 21. Chi lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Si dia lettura dell'articolo 20.

FALCHI, Segretario f.f.:

Art. 20

Durata dei Comitati

I componenti il Comitato tecnico-amministrativo regionale e le sue Sezioni, i Comitati tecnico-amministrativi provinciali durano in carica quattro anni e possono far parte soltanto di un Comitato.

Il Consiglio regionale provvede alla prima elezione degli esperti entro tre mesi dalla promulgazione della presente legge mentre le successive elezioni dovranno avere luogo nel periodo intercorrente tra sei mesi e un mese prima della scadenza dei Comitati.

Il decreto del Presidente della Giunta regionale di nomina degli altri componenti e dei segretari dei Comitati deve essere emanato entro quindici giorni decorrenti dalle nomine effettuate dal Consiglio regionale e comunque almeno 10 giorni prima della scadenza dei Comitati medesimi.

I componenti dei Comitati e delle Sezioni del Comitato tecnico-amministrativo regionale decadono automaticamente qualora nel corso di un anno non abbiano partecipato almeno a due terzi delle sedute e sono immediatamente sostituiti con altri che durano in carica fino alla scadenza del Comitato stesso.

Fino alla effettiva costituzione del Comitato tecnico-amministrativo regionale e dei Comitati tecnico-amministrativi provinciali i pareri di rispettiva competenza sono espressi dall'at-

tuale Comitato tecnico regionale.

Ai componenti esterni il Comitato tecnico-amministrativo regionale e i Comitati tecnico-amministrativi provinciali è concesso un compenso trimestrale posticipato, rispettivamente di lire 2.000.000 e di lire 1.500.000, proporzionale al numero delle sedute cui hanno partecipato in rapporto al totale delle sedute stesse, compensativo del gettone di presenza e del lavoro preparatorio, istruttorio e di studio, antecedente e susseguente alle adunanze.

Detti compensi sono aggiornati ogni due anni con decreto dell'Assessore regionale dei lavori pubblici.

Il trattamento di missione per gli estranei all'Amministrazione regionale è commisurato a quello spettante, in base alle disposizioni di legge in vigore, ai funzionari regionali appartenenti alla VIII qualifica funzionale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 21.

FALCHI, Segretario f.f.:

Art. 21

Funzionamento dei Comitati

I Comitati sono convocati dal Presidente con un preavviso di 5 giorni, salvi casi di urgenza.

Gli ordini del giorno delle sedute sono comunicati ai componenti al momento della convocazione.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti aventi diritto al voto; devono comunque essere presenti la maggioranza dei componenti di nomina del Consiglio regionale.

Le decisioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

I Comitati formulano le loro decisioni entro 90 giorni dalla data di ricezione degli atti. Trascorso tale termine, su richiesta dell'ente interessato, l'Assessore regionale dei lavori pubblici esprime, entro i successivi trenta giorni, il parere sostitutivo acquisendo il parere degli organismi tecnici dell'Assessorato.

Le decisioni del Comitato, se favorevoli senza condizioni, sono comunicate anche per fonogramma o per telegramma.

L'esposizione al Comitato degli argomenti in discussione è affidata ad un relatore o ad un gruppo di relatori componenti il Comitato, prescelti dal Presidente.

I rappresentanti degli enti interessati agli argomenti in esame possono essere invitati alle riunioni.

Possono essere sentiti dal Comitato i coordinatori dell'Assessorato dei lavori pubblici nonché i responsabili di altri settori dell'Amministrazione regionale e di altri enti pubblici; per l'esame di argomenti di rilevante complessità che richiedono particolare specializzazione, possono essere sentiti esperti nelle specifiche materie.

Partecipa alle riunioni del Comitato un componente dell'ufficio regionale preposto all'istruttoria.

I componenti esperti del Comitato collaborano, secondo le proprie specifiche competenze, all'istruttoria dei progetti sottoposti al parere del Comitato stesso.

Il Comitato può inoltre avvalersi, in funzione consultiva, del parere di funzionari della Regione e di altri enti pubblici.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 22.

FALCHI, Segretario f.f.:

Art. 22

Ingegnere capo dei lavori

Nell'esecuzione dei lavori pubblici finanziati anche parzialmente dall'Amministrazione regionale, la nomina dell'ingegnere capo dei lavori, al quale sono attribuite le funzioni ad esso demandate dal regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, e dalle altre specifiche norme, è obbligatoria per le opere di importo complessivo superiore a lire 3.000.000.000. Nei casi in cui non si procede alla nomina dell'ingegnere capo le relative funzioni sono assunte cumulativamente dal direttore dei lavori.

Qualora per circostanze impreviste riguardanti la natura del terreno in cui si fanno i lavori o per altre speciali circostanze, si rendesse necessaria ed urgente qualche variazione nella quantità delle singole categorie di opere dichiarate nel contratto, queste variazioni potranno essere formalmente autorizzate direttamente dall'ingegnere capo, nelle more della predisposizione ed approvazione del prescritto progetto supplementare, dandone contestualmente comunicazione all'amministrazione appaltante. In ogni caso le variazioni così autorizzate non potranno:

a) modificare sostanzialmente la natura delle opere comprese nell'appalto;

b) superare l'importo dei quattro quinti del fondo impegnato per imprevisti ed eccedente comunque la somma di lire 100.000.000.

Gli onorari per l'espletamento delle funzioni dell'ingegnere capo dei lavori, se dovuti, vengono corrisposti nella misura di un terzo degli onorari spettanti al direttore dei lavori, ivi comprese le prestazioni per misura e contabilità, con la sola esclusione di eventuali maggiorazioni per incarico parziale riconosciute al direttore dei lavori stesso.

Agli onorari come sopra determinati, che non sono cumulabili con quelli relativi alla direzione dei lavori, si aggiunge il rimborso spese calcolato secondo il capitolato d'onori per l'affidamento ai liberi professionisti degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori pubblici regionali, vigente all'atto dell'incarico.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento.

Se ne dia lettura.

FALCHI, *Segretario f.f.*:

Emendamento aggiuntivo Meloni - Merella - Canalis:

“Art. 22 - Dopo l'articolo 22 è inserito il seguente articolo 22 *bis*:

‘Ferme restando le attribuzioni regionali in ordine al collaudo, gli Assessorati regionali, secondo le rispettive competenze, si riservano la facoltà di effettuare, anche in corso di opera, accertamenti e controlli di natura tecnica, amministrativa e contabile circa il rispetto delle leggi e dei regolamenti, nonché sulla corretta esecuzione di tutte le opere e lavori finanziati dall'Amministrazione regionale.

Gli stessi Assessorati possono promuovere gli interventi sostitutivi di legge’ ”. (31)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

MELONI (P.S.d'Az.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sull'emendamento ha facoltà di parlare l'Assessore tecnico dei lavori pubblici.

BINAGHI, *Assessore tecnico dei lavori pubblici*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 22. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 23.

FALCHI, *Segretario f.f.*:

Art. 23

Certificato di regolare esecuzione

Nei casi in cui è ammessa la sostituzione del formale collaudo con il certificato di regolare esecuzione da parte del direttore dei lavori, la relativa autorizzazione è rilasciata direttamente dall'ente pubblico gestore che può comunque disporre il formale collaudo anche su richiesta dell'Amministrazione regionale o dell'impresa appaltatrice. Tali richieste devono essere comunicate all'ente gestore entro il termine fissato per la ultimazione delle opere stesse.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 24.

FALCHI, *Segretario f.f.*:

Art. 24

Disciplinare incarichi professionali

Gli incarichi professionali conferiti dagli enti richiamati all'articolo 1 della presente legge per la progettazione e la direzione dei lavori di opere pubbliche assistite da finanziamento regionale, devono essere disciplinati da apposite convenzioni predisposte in conformità al “Capitolato d'onori per l'affidamento ai liberi professionisti degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori pubblici regionali”, vigente al momento del conferimento dell'incarico.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 25.

FALCHI, *Segretario f.f.*:

Art. 25

Revisione dei prezzi

Per i contratti conclusi dopo l'entrata in vigore della presente legge, ai fini della determinazione del compenso revisionale da corrispondere alle imprese appaltatrici di opere pubbliche realizzate con il concorso finanziario dell'Amministrazione regionale, la data di riferimento da assumere per i prezzi della mano d'opera cogniti all'atto dell'offerta è quella indicata nei bollettini dell'apposita commissione costituita per il rilevamento dei costi con circolare del Ministero dei lavori pubblici, n. 663, del 28 febbraio 1948 e successive modificazioni.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

FALCHI, *Segretario f.f.*:

Emendamento sostitutivo parziale Canalis - Merella - Meloni:

“Art. 25 - Nell'art. 25 la frase ‘... cogniti all'atto dell'offerta...’ è sostituita dalla seguente: ‘cogniti all'atto della conclusione del contratto...’”. (32)

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Montresori. Ne ha facoltà.

MONTRESORI (D.C.). Signor Presidente, questo è un provvedimento che l'ottava Commissione ha esitato all'unanimità. Adesso, in Aula, vengono presentati all'ultimo momento degli emendamenti che credo non siano stati esaminati bene da tutto il Consiglio regionale. Io stesso non ho copia dell'emendamento all'articolo 25. Le chiedo quindi una breve sospensione della seduta al fine di distribuire gli emendamenti.

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni

sospendo brevemente la seduta.

(La seduta sospesa alle ore 17 e 30 viene ripresa alle ore 17 e 40).

PRESIDENTE. Riprendiamo i lavori. Ha chiesto di parlare sull'articolo 25 e sull'emendamento all'articolo l'onorevole Montresori. Ne ha facoltà.

MONTRESORI (D.C.). Signor Presidente, colleghi, mentre mi riservo di intervenire sull'ultimo articolo per svolgere quelle considerazioni che purtroppo, per il mio ritardo, non ho potuto illustrare in fase di discussione generale, debbo tuttavia precisare alcune cose riguardo all'articolo 25. Quando si bandisce una gara d'appalto, l'imprenditore presenta la sua offerta sulla base dei prezzi vigenti in quel preciso momento; il contratto però può subentrare dopo l'approvazione dell'appalto e quando sono state esperite tutte le procedure amministrative di controllo.

Normalmente, in una amministrazione che funzioni, il contratto viene stipulato dopo due o tre mesi ed ecco il motivo per cui molti lavori vengono consegnati in attesa che lo stesso venga firmato. A me non sembra giusto che per la revisione dei prezzi (normata dall'ultima legge finanziaria dello Stato, e cioè dall'articolo 33 della legge 41 dell'86) si possa fare riferimento ai prezzi conosciuti alla data di conclusione del contratto. Praticamente l'imprenditore baserebbe la sua offerta su prezzi a venire e questo comporterebbe l'ausilio di doti divinatorie. Oltretutto questa procedura poteva essere valida in passato, quando la revisione dei prezzi veniva fatta mensilmente oppure ogni due mesi, ma non adesso che le Commissioni regionali istituite *ad hoc* si riuniscono due volte l'anno.

Poiché a noi non sembra legittimo per la revisione prezzi fare riferimento ad una data che non è conosciuta, chiediamo all'Assessore ed ai colleghi proponenti di valutare l'opportunità di ritirare questo emendamento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Meloni. Ne ha facoltà.

MELONI (P.S.d'Az.). L'emendamento s'intende ritirato.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 25. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 26.

FALCHI, *Segretario f.f.*:

Art. 26

Informazioni statistiche

Ai fini della programmazione del comparto delle opere pubbliche e per la verifica attuativa dei programmi finanziati a totale o parziale carico della Regione, gli enti competenti ad eseguire le opere trasmettono all'Assessorato dei lavori pubblici della Regione, secondo moduli forniti dallo stesso, tutte le informazioni statistiche connesse alle fasi delle procedure per l'esecuzione delle opere stesse ed all'avanzamento dei lavori.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 27.

FALCHI, *Segretario f.f.*:

Art. 27

Finanziamenti C.E.E.

La Regione provvederà a richiedere alla Comunità economica europea finanziamenti sui programmi di intervento di opere pubbliche formulati anche sulla base di specifiche richieste degli enti di cui all'articolo 1.

A tal fine gli enti attuatori degli interventi dovranno produrre alla Regione la documentazione necessaria.

Le somme assegnate alla Regione saranno acquisite al bilancio regionale e trasferite prioritariamente agli enti che hanno concorso alla formazione del programma di intervento.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 28.

FALCHI, *Segretario f.f.*:

Art. 28

Abrogazione leggi

Sono abrogate la L.R. 28 giugno 1950, n. 34, e quelle altre disposizioni concernenti procedure, modalità di finanziamento e di erogazione dei fondi in contrasto con le norme della presente legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 29.

FALCHI, *Segretario f.f.*:

Art. 29

Corrispondenze di funzioni

Nelle more dell'attribuzione degli incarichi di coordinamento e di attuazione della legge regionale 15 gennaio 1986, n. 6, le funzioni ed incarichi previsti nella presente legge sono attribuiti secondo le seguenti corrispondenze:

- coordinatore generale - direttore dei servizi in carica;
- coordinatori - impiegati regionali della vigente VI fascia funzionale;
- funzionari ed impiegati della VIII

e VII qualifica - impiegati regionali della vigente VI fascia funzionale;

— funzionari ed impiegati della VI qualifica - impiegati regionali della vigente V fascia funzionale.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

FALCHI, *Segretario f.f.*:

Emendamento aggiuntivo Canalis - Merella - Meloni:

“Art. 29 - Dopo l'articolo 29 è inserito il seguente articolo 29 *bis*:

‘Fino a che non sono costituiti e funzionanti i singoli Comitati Tecnico Amministrativi Provinciali dei LL.PP. di cui all'articolo 18 della presente legge, il prescritto parere previsto nel 4° comma del precedente articolo 11 è espresso dal Comitato Tecnico Regionale’.

Dopo l'articolo 29 *bis* è inserito il seguente articolo 29 *ter*:

‘Al fine di dare compiuta attuazione alle disposizioni di cui alla presente legge, attraverso il potenziamento funzionale degli Uffici periferici dell'Assessorato regionale dei Lavori Pubblici, la dotazione organica del ruolo unico regionale prevista nella tabella “A” allegata alla legge regionale 15 gennaio 1986 è incrementata di 12 unità nella sesta qualifica funzionale e di 26 unità nella settima qualifica funzionale.

Gli aumenti di organico di cui al precedente comma sono destinati esclusivamente ad incrementare i contingenti numerici di personale dell'area dei servizi tecnici nelle predette qualifiche funzionali, come in appresso:

a) nella sesta qualifica funzionale:

— 12 posti con profilo professionale di istruttore tecnico Geometra;

b) nella settima qualifica funzionale:

— 4 posti con profilo professionale di istruttore direttivo tecnico - Ingegnere Civile;

— 10 posti con profilo professionale di istruttore direttivo tecnico - Ingegnere Idraulico;

— 4 posti con profilo professionale di istruttore direttivo tecnico - Architetto;

— 4 posti con profilo professionale di istruttore tecnico - Geologo;

— 4 posti con profilo professionale di istruttore tecnico - Ingegnere esperto in impiantistica.

Per la copertura dei posti istituiti con il presente articolo, per una sola volta ed in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 4 della legge regionale 15 gennaio 1986, n. 6, fermi restando i particolari requisiti ivi previsti per l'assunzione alle predette qualifiche funzionali e quelli generali per l'assunzione agli impieghi regionali più 5 anni di iscrizione a ordine o albo o 5 anni di servizio presso Ente pubblico, i concorsi pubblici si svolgono per soli titoli; i relativi bandi disciplinano le procedure per l'espletamento dei concorsi stessi, i titoli valutabili ed i relativi criteri di valutazione, i poteri delle Commissioni ai fini della formazione della graduatoria, nonché ogni altra specificazione necessaria per l'espletamento dei concorsi’”. (33)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

MELONI (P.S.d'Az.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sull'emendamento ha facoltà di parlare l'Assessore tecnico dei lavori pubblici.

BINAGHI, *Assessore tecnico dei lavori pubblici*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto ora in votazione l'articolo 29. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Metto ora in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 30.

FALCHI, *Segretario f.f.*:

Art. 30

Norma finanziaria

Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge sono determinate in lire 225.000.000 per l'anno finanziario 1986 ed in lire 300.000.000 per gli anni successivi e gravano sul capitolo 08258 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1986 e sui capitoli corrispondenti dei bilanci della Regione per gli anni successivi.

Nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 1986 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione

03 - STATO DI PREVISIONE DELL'ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Cap. 03016 - Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative

lire	225.000.000
mediante riduzione della riserva n. 1 indicata nella Tabella A allegata alla legge finanziaria.	

In aumento

08 - STATO DI PREVISIONE DELL'ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Cap. 08258 - (nuova istituzione) (1.1.1.4.1.1.01.01) (08.17) - Spese per il funzionamento delle Sezioni del Comitato tecnico-amministrativo regionale dei lavori pubblici e dei Comitati tecnico-amministrativi provinciali dei lavori pubblici

lire	225.000.000
------	-------------

Alla maggiore spesa di lire 75.000.000 prevista per gli anni 1987 e successivi si farà fronte con il maggior gettito dell'imposta di registro derivante dal suo naturale incremento.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

FALCHI, Segretario f.f.:

Emendamento sostitutivo totale Canalis - Meloni - Merella:

"L'articolo 30 è sostituito dal seguente:

Art. 30

Norma finanziaria

Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge sono determinate in lire 500.000.000 nell'anno finanziario 1987 ed in lire 1.420.000.000 nell'anno finanziario 1988 ed in quelli successivi.

Nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 1987 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione

03 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO ED ASSETTO DEL TERRITORIO

Cap. 03016 - Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative

lire	500.000.000
mediante riduzione delle seguenti riserve indicate nella tabella A allegata alla presente legge finanziaria:	

— voce n. 1 - applicazione del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348

lire	275.000.000
— voce n. 16 - norme di semplificazione e snellimento delle procedure e disposizioni varie in materia di lavori pubblici	

lire	225.000.000
------	-------------

In aumento

02 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

Cap. 02016 - Stipendi, paghe, indennità e altri assegni al personale della Amministrazione regionale

lire 280.000.000
Cap. 02019 - Versamento ritenute e contributi al fondo per l'integrazione e il trattamento di quiescenza a favore dei dipendenti dell'Amministrazione regionale

lire 20.000.000
Cap. 02022 - Versamento ritenute e contributi dovuti per il trattamento di previdenza del personale

lire 70.000.000
Cap. 02023 - Versamento ritenute e contributi dovuti per il trattamento di assistenza del personale

lire 30.000.000

08 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Cap. 8258 -(di nuova istituzione) - Cat. Progr. 08.17 (1.1.1.4.1.1.01.01.) - (08.02) Spese per il funzionamento delle Sezioni del Comitato tecnico-amministrativo regionale dei lavori pubblici e dei Comitati tecnico-amministrativi provinciali dei lavori pubblici

lire 100.000.000

All'ulteriore spesa di lire 920.000.000 per l'anno 1988 e successivi si fa fronte col maggiore gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche derivante dal suo naturale incremento". (34)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori ha facoltà di illustrare l'emendamento.

MELONI (P.S.d'Az.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare sull'articolo e sull'emendamento l'onorevole Montresori. Ne ha facoltà.

MONTRESORI (D.C.). Signor Presidente, non posso lamentare il metodo con cui è stato approvato sinora questo articolato giacché mi faccio carico del mio ritardo. Voglio però esternare qui alcune considerazioni che sono state presenti nella nostra riflessione su questo disegno di legge, fin da quando ne abbiamo cominciato l'esame. Era un provvedimento che si richiama a norme

di semplificazione e di snellimento delle procedure e delle disposizioni varie in materia di lavori pubblici. Semplificazioni e snellimento che erano attesi da molto tempo, non solo dagli enti locali ma anche da quelli regionali e dalla stessa burocrazia regionale. Siamo arrivati oggi, in un modo molto veloce, alla fine di questo *iter*.

Il mio giudizio era sostanzialmente positivo prima che entrassi in aula, non lo è più ora perché mi sembra che con gli emendamenti approvati si sia cambiato qualche cosa: ci sono stati infatti aggiustamenti e molte mediazioni. Quello che stiamo per approvare mi pare quindi un testo diverso da quello esitato dalla Commissione; diverso ovviamente in alcune parti, soprattutto in quella forse più discussa che si riferisce alla approvazione dei progetti e non alla competenza su di essi. Io credo che la parte fondamentale del provvedimento sia un'altra: quella che detta norme proprio in materia di lavori pubblici e di competenza degli enti locali e della Regione.

Secondo me questo è un disegno di legge abbastanza nuovo. Il testo predisposto dalla Giunta è stato presentato il 28 febbraio; la competente Commissione ha esitato il progetto di legge a metà del mese di luglio; dopo quattro mesi circa, quindi, e dopo aver anche istituito una sottocommissione. Da quel momento ad oggi sono passati sette mesi, però si impiegano 20 minuti per approvarlo. Noi crediamo di non avere colpe di questo ritardo che è determinato, a parere nostro, dalla maggioranza o almeno da una parte di essa, quando non si voglia pensare che ci siano altri organismi che hanno bloccato dal mese di luglio ad oggi questo disegno di legge.

Io credo che il collega Canalis sia stato molto buono quando nella relazione scritta ha parlato di modifiche, integrazioni e stralci. La sostanza di questo disegno di legge (così come è stato approvato finora) è ben diversa; si è verificato, credo, ciò che io temevo potesse avvenire. Gli aggiustamenti apportati hanno ancorato il tutto ad un vecchio disegno che noi avevamo pregiudizialmente rifiutato agli inizi dei lavori della Commissione, perché l'obiettivo era quello di snellire e di decentrare. Erano sbagliate le procedure, i modi e i tempi indicati nella proposta della Giunta. Il decentramento era solo, e molto

parzialmente, nella forma mentre la volontà accentratrice della Regione si manifestava nell'istituzione di Comitati provinciali tecnico-amministrativi vuoti perché senza competenza primaria, nelle nomine dei tecnici (parlo del primitivo disegno anche perché quello approvato stasera invece tiene conto delle osservazioni); ancora nella costituzione solo da parte della Giunta regionale di comitati tecnici, garantisti quindi solo del "palazzo". Queste mie osservazioni credo che ormai servano a ben poco, anche se ripetiamo che la proposta di oggi è innovativa rispetto alla legislazione vigente e rispetto a quel progetto cui ho fatto cenno prima. Può essere una prima risposta alla volontà, che in questi giorni di dibattito è affiorata, di riforma della Regione.

Noi della Democrazia Cristiana abbiamo partecipato ai lavori della Commissione a pieno titolo ed abbiamo trovato rispondenza — ci torna obbligato dirlo — su molte delle nostre proposte nelle altre forze politiche. Questa che viene approvata non è una legge organica sui lavori pubblici, la cui normativa fondamentale — voglio ricordarlo — risale al 1865, ma è un primo passo per fare chiarezza soprattutto nei riguardi della Regione e degli enti locali, i cui rapporti saranno disciplinati in modo razionale rispetto alle competenze sui lavori. Tali competenze infatti saranno basate sul tipo di opere da eseguire e non sull'importo dei lavori che, in tempi di svalutazione come quelli che abbiamo attraversato, avevano permesso un eccessivo accentramento nelle mani dei poteri regionali.

Vengono stabiliti compiti e prerogative per gli enti locali, per gli Assessorati regionali e per gli altri enti pubblici, sconfiggendo — ripeto — quella volontà accentratrice che abbiamo denunciato più volte in quest'ultimo periodo.

Sono state disciplinate, nonostante alcuni dubbi sulla materia, le concessioni; è un articolo abbastanza complesso ma crediamo che sarà sufficiente per evitare quanto sta succedendo in questi giorni a proposito del Piano acque.

In merito al Piano acque stiamo assistendo a cordate tra imprese sarde e alcuni grandi gruppi nazionali che possono dar luogo, se non regolate e disciplinate opportunamente, ad una nuova colonizzazione in un settore da cui deriva gran parte del lavoro locale. Però, a proposito di

acque io prospetto un problema: che fine faranno gli enti della Regione, cioè l'Ente sardo acquedotti e fognature, l'Ente Flumendosa e tutti quei consorzi di bonifica? Che fine faranno questi enti — ripeto — se per l'esecuzione del Piano acque (si parla di 15.000 miliardi e 60.000 posti di lavoro) parliamo di nuovi enti che possono nascere anche se non sappiamo come? Io credo sia giusto che il privato intervenga, però stiamo attenti a non svendere il patrimonio creato negli anni scorsi; non svendiamo soprattutto quel patrimonio tecnico che è presente negli enti regionali e nella Regione. Dobbiamo porre infatti la massima attenzione affinché cresca un'imprenditoria sana, non subalterna e che abbia in sé le premesse per lavorare non solo in Sardegna ma anche all'esterno dell'Isola. Lo stesso discorso va fatto per i contratti di programma che, ogni tanto, aleggiano in alcuni provvedimenti di legge. Noi crediamo comunque che questa legge riesca a regolare meglio che nel passato, soprattutto tenendo conto delle cose nuove che stanno emergendo, questo settore importantissimo.

Da ultimo vorrei dire qualcosa su ciò che è stato approvato. Il provvedimento propugnava il decentramento perché equiparava sostanzialmente, nelle approvazioni dei progetti, le sezioni del Comitato tecnico regionale con le sezioni provinciali. Esisteva cioè una struttura orizzontale formata da sei Comitati che avevano competenze specifiche a seconda della territorialità o dell'argomento per quanto riguarda la Regione; al di sopra di questa struttura vi era soltanto un unico Comitato tecnico regionale per i pareri di competenza della Regione, dei Lavori pubblici e di tutti gli enti locali. Oggi questo è stato cambiato, probabilmente non relativamente agli importi delle opere ma alla sostanza dell'approvazione. Si passa cioè dalle strutture territoriali ad una prima fase regionale e per le opere eccedenti certi importi direttamente all'ultima struttura. Era ciò che volevamo evitare quando ipotizzavamo una Regione che decentrava effettivamente tutto, e manteneva soltanto una funzione di coordinamento e di programmazione. Un concetto questo che è ben rimarcato nei primi articoli della legge, dove si parla della programmazione delle opere pubbliche.

Io credo che l'Assessore, per il tempo che ancora resterà in carica — io gli faccio gli auguri perché possa restare — debba soprattutto guardare all'articolo 3 della legge, debba soprattutto stimolare i comuni affinché nasca quella programmazione dal basso e gli stessi comuni si dotino di un parco progetti adeguato. Compito della Regione è di controllare queste relazioni, questi programmi di interventi in modo da evitare quello che troppo spesso è successo nel passato. In precedenza l'importante era cominciare un'opera anche con soldi insufficienti, mettere cioè il primo mattone con una cifra irrisoria, in modo tale che anche se con ritardi, con sospensioni dei lavori, con procedure anomale, si completasse questa impalcatura. E' bene invece che gli enti locali vengano abituati a programmare le opere ed avere, solo ed esclusivamente, quella somma; nelle schede che l'Assessore dovrà proporre agli enti locali deve essere chiaramente detto che i finanziamenti sono quelli e non possono essere aumentati se non per cause di forza maggiore.

Deve cioè cessare da parte di tutti, parlo di tutti gli amministratori a qualunque livello, questo problema grossissimo di nuovi finanziamenti, di perizie suppletive che incidono maggiormente sui costi e che sono, tra l'altro, una delle cause per cui non tutto fila liscio nelle pubbliche amministrazioni. E' una legge nuova quindi, perché insieme al principio del decentramento afferma anche un'esigenza di moralità nell'esecuzione dei lavori pubblici. Ed è per questo che pur riservandoci di esaminare le cose approvate dalle cinque alle cinque e venti, noi esprimiamo un giudizio sostanzialmente positivo. Ci sono cose buone e adesso esamineremo meglio quelle che non ci sembrano tali; esprimeremo comunque in sede di votazione il nostro giudizio.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, per esprimere il parere della Giunta sull'emendamento ha facoltà di parlare l'Assessore tecnico dei lavori pubblici.

BINAGHI, *Assessore tecnico dei lavori pubblici*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Il presente disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto a fine seduta.

Discussione della proposta di legge Tidu - Dadea - Fadda Paolo - Ladu Giorgio - Rais: "Modifiche alla legge regionale 20 giugno 1950, n. 15, concernente 'Erogazione di contributi per incrementare e migliorare l'assistenza sanitaria, ospedaliera e ambulatoriale', già modificata con legge regionale 18 maggio 1951, n. 8". (305)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge numero 305, concernente: "Modifica alla legge regionale 20 giugno 1950, numero 15, concernente 'Erogazione di contributi per incrementare e migliorare l'assistenza sanitaria, ospedaliera e ambulatoriale', già modificata con legge regionale 18 maggio 1951, numero 8"; relatore l'onorevole Tidu.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno domanda di parlare, ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Tidu.

TIDU (D.C.), *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dell'industria.

SATTA (P.C.I.), *Assessore dell'industria*. La Giunta è favorevole al provvedimento.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

PLANETTA, *Segretario f.f.*:

Art. 1

L'articolo 1 della legge regionale 20 giugno 1950, n. 15, già sostituito con l'articolo unico della legge regionale 19 maggio 1951, n. 8, è sostituito dal seguente:

“Allo scopo di migliorare l'assistenza sanitaria l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare fondi o concedere contributi alle Unità sanitarie locali nell'ambito della programmazione sanitaria regionale per l'impianto di nuovi centri ambulatoriali o per l'acquisto di immobili da destinarsi a centri ambulatoriali e per il miglioramento di quelli esistenti”.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

PLANETTA, *Segretario f.f.*:

Art. 2

L'articolo 2 della legge regionale 20 giugno 1950, n. 15, già sostituito con l'articolo unico della legge regionale 19 maggio 1951, n. 8, è sostituito dal seguente:

“Le Unità sanitarie locali che intendono giovare dei benefici della presente legge devono presentare domanda all'Assessorato all'igiene e sanità corredata — nel caso in cui si chieda un contributo — del progetto che si intende attuare e del piano finanziario.

Sull'opportunità dell'opera e sul progetto esprime il parere il Comitato Tecnico Sanitario Regionale e — qualora l'importo sia superiore a lire 1.000.000.000 — il Comitato Tecnico Regionale dei Lavori Pubblici”.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

PLANETTA, *Segretario f.f.*:

Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

La presente proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto a fine seduta.

Discussione della legge regionale 3 febbraio 1987, rinviata dal Governo: “Istituzione della Commissione speciale di indagine sulla ripresa della criminalità in Sardegna”. (CCXXVI)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della legge regionale 3 febbraio 1987, CCXXVI, rinviata dal Governo: “Istituzione della Commissione speciale di indagine sulla ripresa della criminalità in Sardegna”; relatore, l'onorevole Pubusa.

Dichiaro aperta la discussione generale. Ha domandato di parlare l'onorevole Planetta. Ne ha facoltà.

PLANETTA (P.S.d'Az.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, sarò brevissimo. La decisione del Governo di bloccare l'inchiesta sulle zone interne, deliberata all'unanimità dal Consiglio regionale, è a mio avviso sgradevole ma non inaspettata. Alla base della nostra deliberazione vi era infatti proprio il rifiuto del luogo comune secondo il quale dietro il dilagare del fenomeno della violenza ci fosse solo la responsabilità penale di alcuni cattivi soggetti. E questo sia per le manifestazioni di delinquenza tradizionali, come sequestri e violenza nei paesi, sia (e sono ancora più preoccupanti) per le nuove come il

dilagare degli scippi nelle città, magari dovuti alla droga, o le bombe contro i sindaci nei paesi. Questo luogo comune, che è molto diffuso nella pratica politica e nella prassi penale italiana fa sì, per esempio, che di fronte alla diffusione di qualche particolare tipo di crimine si riesca a rispondere soltanto con l'aumento delle relative pene, salvo poi non catturare i colpevoli o introdurre gli arresti domiciliari, perché le carceri non sono sufficienti a contenere tutti gli imputati ed i condannati. Questo noi non l'abbiamo mai condiviso.

In questo senso ha indubbiamente ragione l'onorevole Pubusa quando dice (si poteva leggere su "La Nuova Sardegna" di giovedì 5 marzo) che anche per fare una politica criminale, che non sia miope o cieca, bisogna analizzare le ragioni sociali dei fenomeni criminali, per poter intervenire sulla causa e non certo sul fine. Ma qui il problema non è solo quello della politica penale. Quando si parla di zone interne e del disagio sociale di queste comunità non si pensa solo alla delinquenza o almeno, lo dico con franchezza, io non penso soltanto alla delinquenza. Io penso anche al disagio e alla difficoltà per le persone giovani e meno giovani di trovare occupazione, al disagio e alla mancanza, o comunque al cattivo funzionamento, dei servizi, al disagio e all'impossibilità di parlare la propria lingua, alla condizione di essere degli estranei in casa propria, alle difficoltà di movimento sul territorio. A questa complessa realtà certo non possono acriticamente applicarsi gli schemi della teoria dello sviluppo che molte volte ci viene proposta dal Nord, dalla sociologia che parla del familismo amorale e che pensa di risolvere i problemi con interventi minimali. La nostra è invece una realtà che non deve subire la violenza dell'imposizione di una cultura esterna, che pensa all'intervento in essa solo come mezzo proprio di arricchimento.

Devo dire che un sospetto di questo genere l'ho avuto mentre seguivo il dibattito svoltosi in questi giorni durante la Conferenza della CGIL a Cagliari. Ho avuto l'impressione che si puntasse all'ipotesi di uno sviluppo del Mezzogiorno basato solo sui grandi investimenti pubblici; e questo deriverebbe da un accordo stipulato non tra i lavoratori del Sud ma tra i lavoratori e gli imprenditori del Nord. D'altra

parte le vicende degli appalti delle opere pubbliche gestite dal Governo, a cui le nostre imprese non riescono a partecipare, ci hanno insegnato molte cose. Per intervenire su questa realtà noi abbiamo non l'esigenza ma l'obbligo di approfondire le problematiche altrimenti si perpetuerà l'errore di sempre; ancora una volta non capiremo che cosa succede e si tenterà di sanare il disagio sociale sopravvalutando gli aspetti penali della questione e mandando i carabinieri.

Ma nelle zone interne la questione sociale non è competenza solo dei carabinieri: occorre investire nei beni ambientali e in quelli culturali, aprire aziende, riqualificare l'agricoltura ed il Monte pascoli, recuperare una nuova linea della pianificazione territoriale e decentrata. Insomma bisogna difendere il nostro patrimonio, e a questo fine deve tendere la stessa proposta fatta in questi giorni di istituire l'università a Nuoro; deve intervenire cioè la Regione e con essa la scuola, le imprese, i partiti, i sindacati. Studiare seriamente la realtà, come Consiglio regionale, è l'unica via per avviare un intervento globale che non si limiti a rompere gli equilibri vecchi, magari peggiorandoli, favorendo così l'emergere dei valori deteriori del passato, come ha ricordato all'Assemblea il Presidente nel suo intervento. Per questo dobbiamo trasformarci da dirigenti politici, che decidono a volte con informazioni sufficienti, in dirigenti politici che hanno una conoscenza ottimale e diretta dei problemi. Una conoscenza non mediata dagli studiosi che, troppe volte, sono lontani dalle esigenze delle popolazioni o applicano alla nostra realtà modelli teorici e accademici magari ripresi, è successo più volte, dalla sociologia americana o dall'economia franco-tedesca.

In questo contesto non mi stupisce la richiesta di affidare alle forze di polizia (è una tradizione del centralismo) non solo la gestione della criminalità, ma di tutto ciò che appare problematico e diverso rispetto non alle norme di legge ma ai valori imposti dal comportamento sociale dominante. D'altra parte questo è in linea con la tradizione socialdemocratica europea, penso alla Germania, alla Francia, all'Algeria, per cui la democrazia valeva solo per i bianchi e finiva ai confini delle colonie. Per questa ragione la nostra opposizione al rifiuto del

Governo non deve essere ferma ma dura, deve essere tenace, perché stiamo combattendo contro il riapparire di una posizione antica, che non è mai morta, e che evidentemente neppure le analisi della Commissione parlamentare d'inchiesta sul banditismo hanno cancellato. E non combattiamo solo per la Sardegna ma per tutta la Nazione. Non si può tollerare che problemi sociali gravi, crisi economiche e culturali vengano considerati banalmente un problema di politica criminale, rivendicato tra le competenze del Ministero degli Interni.

Accettare questa teoria significa aprire la strada ad una vera e propria ventata di autoritarismo che porterebbe alla criminalizzazione delle zone interne e, di conseguenza, su di esse la sola competenza sarebbe della polizia. Quando una difficoltà di carattere politico e sociale produce come risposta, da parte dei poteri pubblici, solamente atti di forza, si arriva a sancire il principio che si è criminali perché si è sardi, si è criminali perché si è diversi; in questo modo si prepara la strada a criminalizzare ulteriormente quelli che creano problemi. Si comincia con i sardi ma domani toccherà agli anziani e dopodomani agli handicappati.

Qualcuno dirà che esagero, ma se guardiamo bene la logica del provvedimento governativo questo è quello che c'è scritto. Allora non è né rituale né banale il richiamo ad andare avanti a tutti i costi, in nome non solo del nostro diritto di Consiglio a studiare la nostra realtà e come intervenire, ma in nome del diritto di tutti coloro che hanno problemi, che hanno difficoltà a vedere interventi politici, soluzioni economiche e culturali per i loro problemi, e non risposte di criminalizzazione ma scelte di ordine pubblico.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, ha facoltà di parlare l'onorevole Pubusa, relatore.

PUBUSA (P.C.I.), relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, contrariamente alla prassi di rinviare alla relazione scritta io credo sia necessario dire due parole su questa legge rinviata. Credo infatti che non sia fuor di luogo la vasta risonanza che questo rinvio ha avuto,

non solo in seno all'istituzione regionale ma direi in seno alla società sarda nel suo complesso.

Mi pare che questa volta anche la stampa abbia colto nel modo più appropriato e più giusto il significato di questo rinvio; molte volte invece questi atti vengono considerati soltanto come il derivato di una cattiva legislazione regionale. Direi che questo rinvio è grave ed è inaudito — l'ho già dichiarato e lo confermo in questa sede — perché, provocatoriamente, sostanzialmente si vieta alla massima Assemblea regionale di conoscere e di approfondire i problemi della Sardegna. Si impedisce quindi all'organismo regionale chiamato a rappresentare e a deliberare sugli interessi generali dei sardi, non solo nell'ambito delle competenze regionali ma anche nel contesto della comunità nazionale, di svolgere quell'attività di indagine che costituisce un presupposto indefettibile di ogni decisione e di ogni deliberazione.

Si parla tanto in questi anni, con ragione, del distacco venutosi a creare fra le istituzioni e la società; si dice anche che questo divario diventa sempre più ampio ma si impedisce all'Istituzione, allorquando si presentano dei fenomeni gravi come quelli che la Commissione di indagine è chiamata ad esaminare, di collegarsi con la società così da comprendere, tramite un contatto stretto, quali sono le cause di questi mali e quindi i conseguenti rimedi.

Nella relazione scritta sono contenute quelle che sono le argomentazioni giuridiche che la Commissione competente porta a sostegno della convinzione che questa legge debba essere riapprovata nel suo testo originale; rinviando quindi alla lettura della relazione per una più puntuale comprensione di queste motivazioni. Per concludere diciamo che intorno a questa legge è necessario che, nella fase successiva alla sua riapprovazione, vi sia una vasta mobilitazione; occorre una presa di posizione decisa, con gli opportuni contatti, nei confronti del Governo e delle istituzioni nazionali per evitare che una legge come questa sia eventualmente rinviata al giudizio della Corte costituzionale. Non è accettabile infatti che una tematica così rilevante, come quella del malessere che si sta sviluppando in molte aree della nostra Regione, non possa essere oggetto di

indagine e di conoscenza (col fine di formulare le proposte più appropriate) da parte dell'Assemblea regionale.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dell'industria.

SATTA (P.C.I.), *Assessore dell'industria*. La Giunta è favorevole al provvedimento.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

MERELLA, *Segretario*:

Art. 1

E' istituita, ai sensi dell'articolo 34 del Regolamento interno, una Commissione speciale del Consiglio regionale sulla ripresa della criminalità in Sardegna.

La Commissione è composta da Consiglieri regionali nominati dal Presidente del Consiglio regionale.

La Commissione elegge nel suo seno un Presidente e un Vice Presidente.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

MERELLA, *Segretario*:

Art. 2

La Commissione speciale deve presentare al Consiglio, entro tre mesi dalla sua costituzione,

una relazione sulle cause della ripresa della criminalità in Sardegna, sulle caratteristiche attuali del fenomeno, sulla sua estensione territoriale, sul tessuto economico e sociale nel quale si è sviluppato con maggiore acutezza, sulle condizioni organizzative e ambientali nelle quali operano gli amministratori locali.

Nella relazione la Commissione speciale, tenuto conto delle conclusioni della Commissione parlamentare d'inchiesta sui fenomeni di criminalità in Sardegna istituita con la legge 27 ottobre 1969, n. 755, deve verificare l'attualità delle conclusioni stesse e lo stato d'attuazione degli interventi proposti, nonché formulare proposte di intervento per affrontare efficacemente il malessere economico e sociale e per prevenire e reprimere manifestazioni di criminalità.

Il termine di tre mesi indicato nel primo comma del presente articolo può essere prorogato dal Presidente del Consiglio regionale per un periodo non superiore a sei mesi, su proposta motivata della Commissione speciale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

MERELLA, *Segretario*:

Art. 3

La Commissione speciale, per le finalità di cui alla presente legge, ha facoltà di ottenere dalla Giunta regionale tutti gli atti e dati necessari per lo svolgimento dei propri lavori, di effettuare sopralluoghi e di predisporre audizioni di amministratori di enti locali, di operatori pubblici e private di altre persone che riterrà opportuno sentire.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

MERELLA, *Segretario*:

Art. 4

Le spese per l'attuazione della presente legge, valutate in lire 10.000.000 gravano sul capitolo 01001 del bilancio della Regione per l'anno 1987 relativo a spese per il Consiglio regionale.

A favore del suddetto capitolo é stornata la somma di pari importo dal capitolo 03016 del bilancio della Regione per l'anno 1987 ed è in corrispondenza ridotta la riserva di cui alla voce 1 della Tabella A allegata alla legge finanziaria 1987.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

MERELLA, *Segretario*:

Art. 5

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

La presente legge rinviata verrà votata a scrutinio segreto a fine seduta.

Discussione del D.L.: "Abrogazione del secondo comma dell'articolo 7 della L.R. 17/1/1984, n. 4". (304)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge numero 304: "Abrogazione del secondo comma dell'articolo 7 della legge regionale 17 gennaio 1984, numero 4"; relatore l'onorevole Planetta.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno è iscritto a parlare ha facoltà di parlare l'onorevole Planetta, relatore.

PLANETTA (P.S.d'Az.), *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dell'industria.

SATTA (P.C.I.), *Assessore dell'industria*. La Giunta è favorevole al provvedimento.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo unico.

MERELLA, *Segretario*:

Articolo unico

Il secondo comma dell'articolo 7 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 4, è abrogato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sull'articolo unico, comunico che il presente disegno di legge verrà votato a scrutinio segreto a fine seduta.

Discussione della proposta di legge Oppi-Atzori Villio - Ladu Leonardo - Pili - Onnis - Puligheddu: "Modifica dell'art. 1 della L.R. 10/12/86, n. 71, concernente 'Provvedimenti a favore dei molluscoltori ed arsellatori' ". (306)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge numero 306: "Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 10 dicembre 1986, numero 71, concernente 'Provvedimenti a favore dei molluscoltori ed arsellatori' "; relatore l'onorevole Oppi.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno è iscritto a parlare ha facoltà

tà di parlare l'onorevole Oppi, relatore.

OPPI (D.C.), *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dell'industria.

SATTA (P.C.I.), *Assessore dell'industria*. La Giunta è favorevole al provvedimento.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 1.

MERELLA, *Segretario*:

Art. 1

L'articolo 1 della legge regionale 10 dicembre 1986, n. 71, è sostituito dal seguente:

"L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi una tantum a favore dei molluscoltori ed arsellatori singoli od associati operanti nelle acque del golfo di Olbia e in quelle del demanio marittimo prospiciente, i quali, per effetto della particolare situazione ambientale delle stesse acque, verificatesi nell'estate 1985, abbiano subito nel periodo compreso tra il 1° giugno 1985 ed il 30 gennaio 1986 un danno economico non inferiore al 50 per cento del ricavato ottenuto nel corrispondente periodo dell'anno precedente, a causa della moria di novellame e di prodotto maturo e/o alla sospensione dell'esercizio dell'attività in seguito a provvedimenti dell'autorità sanitaria.

L'ammontare del contributo non potrà superare il 50 per cento della perdita economica riferito alle imprese singole e societarie.

Per le cooperative la misura del contributo non potrà superare l'80 per cento.

Le imprese di stabulazione che abbiano su-

bito un danno economico per l'interruzione, a seguito di provvedimenti dell'autorità sanitaria, dell'esercizio dell'attività nel periodo compreso tra il 1° giugno 1985 ed il 30 gennaio 1986, possono beneficiare di un contributo il cui ammontare è fissato in lire 50.000.000 per impianto.

Ai fini della concessione dei contributi di cui ai commi precedenti, i richiedenti devono presentare all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente apposita domanda unitamente ad una dichiarazione personale, o del legale rappresentante, sostitutiva dell'atto di notorietà, indicante che l'attività svolta rientra tra quelle per le quali è prevista la concessione del contributo, la sussistenza del danno subito, la misura dello stesso ed il periodo in cui si è verificato l'evento dannoso.

I molluscoltori ed arsellatori dovranno altresì dichiarare il ricavo ottenuto nel corrispondente periodo dell'anno precedente a quello per il quale si richiede la concessione della provvidenza.

Devono essere altresì allegati gli eventuali provvedimenti sanitari contenenti restrizioni dell'esercizio dell'attività di pesca e/o stabulazione delle specie ittiche anzidette.

Per la concessione delle provvidenze di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 1.300.000.000 (cap. 05096)".

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 2.

MERELLA, *Segretario*:

Art. 2

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

La presente proposta di legge verrà votata a scrutinio segreto a fine seduta.

Discussione del disegno di legge: "Determinazione del quorum dei comitati consultivi regionali". (177)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge numero 177: "Determinazione del quorum dei comitati consultivi regionali"; relatore l'onorevole Pubusa.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno è iscritto a parlare, ha facoltà di parlare l'onorevole Pubusa, relatore.

PUBUSA (P.C.I.), *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dell'industria.

SATTA (P.C.I.), *Assessore dell'industria*. La Giunta è favorevole al provvedimento.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi al mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

MERELLA, *Segretario*:

Art. 1

L'avviso di convocazione delle sedute dei comitati consultivi regionali istituiti presso l'Amministrazione regionale, prevede, obbligatoriamente, una prima e una seconda convocazione.

La seconda convocazione deve essere prevista a non meno di ventiquattro ore dalla prima.

Per la validità delle deliberazioni nelle materie in cui il parere non è vincolante per l'Amministrazione, è sufficiente la presenza di metà

dei membri assegnati, in prima convocazione, e di un terzo in seconda convocazione.

Le deliberazioni stesse sono adottate con la maggioranza semplice dei presenti, non computandosi gli astenuti.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

MERELLA, *Segretario*:

Art. 2

Sono abrogate tutte le norme regionali in contrasto o, comunque, incompatibili con le disposizioni di cui alla presente legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Il presente disegno di legge verrà votato a scrutinio segreto a fine seduta.

Discussione del disegno di legge: "Norme transitorie per lo svolgimento dei concorsi banditi dall'Amministrazione regionale ai sensi della normativa vigente anteriormente alla entrata in vigore della L.R. 15/1/86, n. 6, per il conseguente inquadramento nel ruolo unico regionale". (270)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge numero 270: "Norme transitorie per lo svolgimento dei concorsi banditi dall'Amministrazione regionale ai sensi della normativa vigente anteriormente alla entrata in vigore della legge regionale 15 gennaio 1986, n. 6, per il conseguente inquadramento nel ruolo unico regionale"; relatore l'onorevole Meloni.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno è iscritto a parlare, ha facoltà di parlare l'onorevole Meloni, relatore.

MELONI (P.S.d'Az.), *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

ORTU ITALO (P.S.d'Az.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. La Giunta è favorevole al provvedimento.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo unico.

MERELLA, *Segretario*:

Articolo unico

I concorsi banditi dall'Amministrazione regionale ai sensi della legislazione vigente anteriormente alla entrata in vigore della legge regionale 15 gennaio 1986, n. 6, già fatti salvi a norma del primo comma dell'articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 35, sono portati a compimento entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Ai fini previsti dal precedente comma, sono fatti salvi il regolamento di esecuzione dell'articolo 42 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, come approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 12 luglio 1983, n. 49, nonché i provvedimenti amministrativi adottati e le procedure svolte alla data di entrata in vigore della presente legge in ordine ai predetti concorsi.

I vincitori dei concorsi pubblici sono nominati in prova secondo le disposizioni dei relativi bandi di concorso e, con effetto dalla stessa data di nomina, sono inquadrati nelle nuove qualifiche funzionali secondo la disciplina stabilita ai sensi dell'articolo 6 della L.R. 15 gennaio 1986, n. 6.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato pre-

sentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MERELLA, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo presentato dalla Giunta regionale:

"Articolo unico - Dopo l'articolo unico è inserito il seguente:

Art. 2

Nel bilancio della Regione per l'anno finanziario '87 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione

03 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Cap. 03016 - Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30 della L.R. 5 maggio 1983, n. 11 e art. 3 della legge finanziaria)

lire 1.150.000.000
mediante utilizzo della riserva prevista al punto 1 della tabella A, allegata alla legge finanziaria.

In aumento

02 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

Cap. 02097 - Spese per l'organizzazione dei concorsi per l'accesso agli impieghi regionali (art. 138, comma ventitreesimo L.R. 17 agosto 1978, n. 51 e art. 12, L.R. 5 novembre 1985, n. 26)

lire 500.000.000

04 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO AGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Cap. 04027 - Spese per l'acquisto di mobili

e di suppellettili, di macchine per ufficio e di attrezzature e materiali speciali

L. 100.000.000

Cap. 04029 - Spese per l'acquisto di cancelleria, di carte e cartoni, di stampati e di materiali per stampe, riproduzioni e rilegature, spese per l'esecuzione di stampe, riproduzioni e rilegature

L. 150.000.000

Cap. 04031 - Spese postali e telegrafiche (spesa obbligatoria)

L. 400.000.000

Alle spese derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificate in lire 1.465.000.000 per l'anno finanziario 1987, che gravano sui sopraccitati capitoli dello stesso bilancio, si fa fronte:

quanto a lire 315.000.000 con l'utilizzo della pari somma esistente sul capitolo 02097 e quanto a lire 1.150.000.000 col precitato storno dal capitolo 03016". (1)

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

ORTU ITALO (P.S.d'Az.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo unico. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Il presente disegno di legge verrà votato a scrutinio segreto a fine seduta.

Discussione della legge regionale 14 ottobre 1986, rinviata dal Governo: "Istituzione di borse di studio per il Collegio del mondo unito di Duino-Aurisina" (CCXX)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della legge regionale 14 ottobre 1986

rinvia dal Governo: "Istituzione di borse di studio per il Collegio del mondo unito di Duino-Aurisina" (CCXX); relatore l'onorevole Pubusa.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno è iscritto a parlare ha facoltà di parlare l'onorevole Pubusa, relatore.

PUBUSA (P.C.I.), *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

ORTU ITALO (P.S.d'Az.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. La Giunta si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto ora in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Poiché si rende necessario distribuire degli emendamenti sospendo la seduta.

(La seduta sospesa alle ore 18 e 10 viene ripresa alle ore 18 e 15).

PRESIDENTE. Riprendiamo i lavori. Si dia lettura dell'articolo 1.

MERELLA, *Segretario*:

Art. 1

Oggetto

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad istituire annualmente, nel limite dello stanziamento all'uopo previsto in apposito capitolo del bilancio regionale, borse di studio per la frequenza dei corsi biennali funzionanti presso il Collegio del mondo unito dell'Adriatico di Duino-Aurisina.

L'ammontare di ciascuna borsa di studio

sarà determinato annualmente, con deliberazione della Giunta regionale, sulla base delle indicazioni di costo fornite dal Collegio del mondo unito dell'Adriatico.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

MERELLA, *Segretario*:

Art. 2

Destinatari

Le borse di studio biennali verranno assegnate annualmente, con deliberazione della Giunta regionale, a studenti d'ambo i sessi, residenti in Sardegna o figli di lavoratori emigrati dalla Regione, che risultino vincitori dei concorsi per merito indetti dalla Commissione italiana per i Collegi del mondo unito.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

MERELLA, *Segretario*:

Art. 3

Modalità di erogazione

Le borse di studio di cui ai precedenti articoli verranno erogate in due rate di pari entità, all'inizio di ciascun anno scolastico, direttamente al Collegio del mondo unito dell'Adriatico, il quale provvederà a documentare l'avvenuta assegnazione delle borse stesse con i criteri di cui all'articolo 2, nonché la regolare

frequenza dei corsi da parte degli assegnatari.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

MERELLA, *Segretario*:

Art. 4

Studenti in disagiate condizioni economiche

Una maggiorazione pari al dieci per cento dell'importo annuo della borsa verrà concessa ed erogata in due rate, ciascuna pari al 50 per cento della somma stanziata all'inizio ed alla fine dell'anno accademico, ai vincitori della borsa stessa.

La maggiorazione di cui al precedente comma è riservata esclusivamente ai beneficiari appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito imponibile non superiore al limite di 12.000.000 annui.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

MERELLA, *Segretario*:

Art. 5

Attività informativa

L'Amministrazione regionale provvede ad informare le istituzioni scolastiche e la Consulta regionale per l'emigrazione in ordine ai tempi, ai criteri ed alle modalità stabiliti dalla Commissione italiana per i Collegi del mondo unito per

l'accesso e la frequenza del Collegio di Duino-Aurisina.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

MERELLA, *Segretario*:

Art. 6

Norma transitoria

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad accreditare al Collegio del mondo unito la somma di lire 100.000.000 a titolo di contributo per le spese sostenute per la frequenza di alunni sardi negli anni pregressi.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

MERELLA, *Segretario*:

Art. 7

Norma finanziaria

Nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1986, è istituito il seguente capitolo con lo stanziamento accanto allo stesso indicato:

Capitolo 11130 - (di nuova istituzione) - cat. prog. 08 - (1.1.1.6.2.2.06.04) - Borse di studio per la frequenza di corsi biennali presso il Collegio del mondo unito dell'Adriatico di Duino-Aurisina

lire 130.000.000

A favore di detto capitolo è stornato dal capitolo 03016 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio dello stesso bilancio della Regione per l'anno 1986, la somma di lire 130.000.000 mediante pari utilizzazione delle riserve di cui al punto 7 della tabella A allegata alla legge finanziaria 1986.

Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico per l'anno 1986 al capitolo 11130 ed ai corrispondenti capitoli del bilancio della Regione per gli anni successivi.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MERELLA, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo totale Cocco - Atzeni - Sciolla - Deiana:

"Art. 7 - L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

Nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1987, sono istituiti i seguenti capitoli con lo stanziamento accanto agli stessi indicato.

Capitolo 11144 (N.I.) - 1.1.1.6.2.2.06.04 - Borse di studio per la frequenza di corsi biennali presso il Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico di Duino Aurisina (art. 1 della presente legge)

lire 30.000.000

Capitolo 11145 (N.I.) - Contributo al Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico di Duino Aurisina per le spese sostenute negli anni pregressi (articolo 6 della presente legge)

lire 100.000.000

A favore dei suddetti capitoli è stornata dal capitolo 03016 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio dello stesso bilancio della Regione per l'anno 1987, la somma di lire 130.000.000 mediante pari utilizzazione delle riserve di cui al punto 1 della tabella

A) allegata alla legge finanziaria 1987.

Le spese per l'attuazione della presente legge, valutate in lire 130.000.000 per l'anno 1987 e in lire 30.000.000 annui per gli anni successivi, fanno carico per l'anno 1987 sui sopra indicati capitoli 11144 e 11145 e per gli anni successivi sul capitolo corrispondente al capitolo 11144 del bilancio della Regione per il 1987". (3)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori ha facoltà di illustrare l'emendamento.

PUBUSA (P.C.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Baghino. Ne ha facoltà.

BAGHINO (D.C.). Signor Presidente, non vorrei intralciare la speditezza dei lavori (credo sia anche importante procedere con questa celebrità e con questa armonia), ma vorremmo sapere se in questa scuola studia il figlio di qualcuno chi è. E chiedo scusa al Consiglio se non riesco a ricordare di che cosa tratta il Collegio del Mondo unito di Duino Aurisina. Chiedo scusa al Consiglio se non riesco a cogliere il valore mondiale della cultura di questo istituto! Ma chi è che deve avere una borsa di studio per andare in questo collegio? Io chiederei ai proponenti dell'emendamento quali sono le finalità dello stesso e in quale contesto si inserisce.

PRESIDENTE. Onorevole Baghino, questa è una legge rinviata dal Governo. E' stata già discussa e votata in Aula (tutti i colleghi quindi hanno il testo già da tempo), e la stiamo riapprovando.

BAGHINO (D.C.). Signor Presidente, non credo sia un delitto chiedere a qualche collega del Consiglio, firmatario di questo emendamento, di illustrarne le finalità. Siccome non c'è nessuno che mi risponda chiedo scusa al Consiglio di avere disturbato e ringrazio il Presidente di avermi dato la parola.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sull'emendamento ha facoltà di parlare

l'onorevole Assessore dell'industria.

SATTA (P.C.I.), *Assessore dell'industria*.
La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

MERELLA, *Segretario*:

Art. 8

Urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MERELLA, *Segretario*:

Emendamento soppressivo totale Pubusa - Fadda Paolo - Meloni:

"Art. 8

L'articolo 8 è soppresso". (2)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

PUBUSA (P.C.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sull'emendamento ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dell'industria.

SATTA (P.C.I.), *Assessore dell'industria*.
La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'e-

mendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

La presente legge rinviata verrà votata a scrutinio segreto a fine seduta.

Discussione del disegno di legge: "Disciplina e classifica provvisoria delle strutture ricettive "1 Stella - locanda", a modifica ed integrazione della legge regionale 14 maggio 1984, n. 22". (223)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge numero 223: "Disciplina e classifica provvisoria delle strutture ricettive "1 Stella - locanda", a modifica ed integrazione della legge regionale 14 maggio 1984, numero 22"; relatore l'onorevole Meloni.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno è iscritto a parlare, ha facoltà di parlare l'onorevole Meloni, relatore.

MELONI (P.S.d'Az.), relatore. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dell'industria.

SATTA (P.C.I.), Assessore dell'industria. La Giunta si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo unico.

MOI, Segretaria:

Articolo unico

Fintanto che con successiva legge regionale non vengano disciplinati i requisiti minimi per l'esercizio in Sardegna dell'attività di

affittacamere, le strutture ricettive con numero di camere non eccedenti le sei unità e prestazioni di alloggio anche inferiori ad una settimana, ancorché non in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 2 della legge regionale 14 maggio 1984, n. 22, sono classificate ad "1 stella", con l'obbligatoria denominazione aggiuntiva di "locanda".

La classifica è attribuita dal Comune competente per territorio con le procedure della citata legge regionale n. 22, previo accertamento sopralluogo dell'idoneità delle strutture sotto il combinato profilo statico ed igienico, nonché del decoro e confortevolezza dei relativi ambienti, arredi e prestazioni di servizio.

Per l'esercizio di tali strutture, i titolari debbono conseguire — oltre alla licenza comunale prevista dall'articolo 13, punto 8, del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348 — l'iscrizione al Registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 e successive modifiche ed integrazioni, Sezione speciale dei soggetti esercenti imprese turistiche. Quando ricorra il presupposto dell'articolo 5, ultimo comma, della legge 17 maggio 1983, n. 217, l'iscrizione a detta Sezione speciale dei titolari delle strutture di cui al precedente primo comma è disposta a domanda, prescindendo dalle condizioni di cui alle lettere b) e d) dello stesso articolo 5.

Per quanto non previsto dal presente articolo, nei confronti delle strutture ricettive classificate ad "1 stella-locanda" trova applicazione, in quanto compatibile, la disciplina stabilita per gli esercizi alberghieri dalla vigente legislazione, ivi compresa la normativa dell'ultimo comma dell'articolo 12 della legge 17 maggio 1983, n. 217.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sull'articolo unico, procederemo alla votazione a scrutinio segreto sul presente disegno di legge al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: "Esercizio delle competenze trasferite e delegate alla Regione dagli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348: Riconoscimento della personalità giuridica, autorizzazione all'acquisto di immobili, accettazione di donazioni, eredità e legati". (141)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge numero 141: "Esercizio delle competenze trasferite e delegate alla Regione dagli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, numero 348: Riconoscimento della personalità giuridica, autorizzazione all'acquisto di immobili, accettazione di donazioni, eredità e legati"; relatore l'onorevole Pubusa.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno è iscritto a parlare, ha facoltà di parlare l'onorevole Pubusa, relatore.

PUBUSA (P.C.I.), *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dell'industria.

SATTA (P.C.I.), *Assessore dell'industria*. La Giunta si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

MOI, *Segretaria*:

Art. 1

La presente legge disciplina le competenze degli organi regionali per l'esercizio delle funzioni trasferite e delegate alla Regione dagli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, comprese quelle relative alle istituzioni di cui al terz'ultimo comma dell'articolo 17 del predetto decreto presidenziale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione.

Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

MOI, *Segretaria*:

CAPO I

RICONOSCIMENTO
DELLE PERSONE GIURIDICHE PRIVATE

Art. 2

Le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato di cui all'articolo 1 con sede legale nella regione e le cui finalità statutarie si esauriscono nell'ambito della stessa e che operano esclusivamente nelle materie di cui agli articoli 3 e 4 dello Statuto sardo e nelle materie delegate con il decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, acquistano la personalità giuridica mediante riconoscimento concesso con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Il decreto di cui al comma precedente è adottato previa deliberazione della Giunta regionale e sentito il parere obbligatorio dell'Ufficio legislativo della Regione.

Il medesimo parere è sentito per la dichiarazione di estinzione e per le modificazioni dell'atto costitutivo.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

L'articolo 3 è soppresso.

Si dia lettura dell'articolo 4.

MOI, *Segretaria*:

Art. 4

La domanda per il riconoscimento della

personalità giuridica dev'essere inoltrata al Presidente della Giunta regionale e per conoscenza al comune in cui ha sede legale l'ente richiedente e all'Assessore regionale competente nelle materie oggetto dei fini istituzionali dell'ente medesimo.

Il comune di cui al comma precedente può formulare osservazioni sulla predetta domanda entro il termine perentorio di 90 giorni dal ricevimento della richiesta.

L'Assessorato regionale competente nelle materie oggetto dei fini istituzionali dell'ente richiedente il riconoscimento della personalità giuridica, deve esprimere un parere sulla medesima domanda entro il termine di 90 giorni dal ricevimento della richiesta.

La mancata formulazione del parere non osta all'adozione del provvedimento.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

MOI, Segretaria:

CAPO II

ACQUISTO DI IMMOBILI ACCETTAZIONE DI DONAZIONI EREDITA' E LEGATI

Art. 5

L'acquisto di immobili, l'accettazione di donazioni, di eredità e di legati è autorizzata con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su istanza delle persone giuridiche private, di cui all'articolo 2 della presente legge e degli enti pubblici locali non territoriali operanti nelle materie di competenza regionale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione.

Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

L'articolo 6 è soppresso.

Si dia lettura dell'articolo 7.

MOI, Segretaria:

Art. 7

In attesa dell'emanazione di norme organiche di disciplina delle tasse sulle concessioni regionali, si applicano le tasse e le modalità di pagamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni ed integrazioni, che vengono rimosse dalla Regione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

L'articolo 8 è soppresso.

Si dia lettura dell'articolo 9.

MOI, Segretaria:

Art. 9

Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le norme del Codice civile concernenti la materia e le relative norme di attuazione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

L'articolo 10 è soppresso.

La votazione a scrutinio segreto su questo disegno di legge avverrà a fine seduta.

Discussione del disegno di legge: "Integrazione all'articolo 7 della legge regionale 28 maggio 1985, numero 12 (legge finanziaria 1985)". (207)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge numero 207: "Integrazione all'articolo 7 della legge regionale 28 maggio 1985, numero 12 (legge finanziaria 1985)"; relatore l'onorevole Ortu Velio.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno è iscritto a parlare, ha facoltà di parlare l'onorevole Ortu Velio, relatore.

ORTU VELIO (P.C.I.), *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dell'industria.

SATTA (P.C.I.), *Assessore dell'industria*. La Giunta si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo unico.

MOI, *Segretaria*:

Articolo unico

Il sesto comma dell'articolo 7 della legge regionale 28 maggio 1985, n. 12, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale della Regione (legge finanziaria 1985), è così modificato:

"Entro i successivi trenta giorni la Giunta regionale su proposta dell'Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio di concerto con gli Assessori della difesa del-

l'ambiente, dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, dei lavori pubblici e dell'industria, approva il programma di finanziamento dei progetti".

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sull'articolo unico, procederemo alla votazione a scrutinio segreto sul presente disegno di legge a fine seduta.

Discussione della legge regionale 22 dicembre 1986, rinviata dal Governo: "Norme per l'attribuzione ai comuni delle funzioni, dei beni, dei rapporti patrimoniali e del personale degli enti comunali di assistenza ai sensi dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348". (CCXXII)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della legge regionale 22 dicembre 1986, rinviata dal Governo: "Norme per l'attribuzione ai comuni delle funzioni, dei beni, dei rapporti patrimoniali e del personale degli enti comunali di assistenza ai sensi dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 19/6/79, numero 348" (CCXXII); relatore l'onorevole Meloni.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno è iscritto a parlare, ha facoltà di parlare l'onorevole Meloni, relatore.

MELONI (P.S.d'Az.), *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dell'industria.

SATTA (P.C.I.), *Assessore dell'industria*. La Giunta si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

MOI, *Segretaria*:

Art. 1

Soppressione e trasferimento

Con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge gli enti comunali di assistenza ubicati nel territorio della Regione Sardegna sono disciolti e le relative funzioni sono esercitate dal comune nel cui territorio ciascun ente comunale ha sede salva la successiva organizzazione dei servizi sociali e sanitari da attuarsi a norma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, numero 348.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

MOI, *Segretaria*:

Art. 2

Gestione dei fondi

Il comune nell'esercizio delle funzioni già spettanti all'ente comunale di assistenza, è tenuto a gestire i relativi fondi separatamente in una apposita contabilità speciale fino all'entrata in vigore della legge di riforma della finanza locale a norma dell'articolo 16, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, numero 348, e può far ricorso alle procedure di erogazione ed alle modalità di pagamento di cui all'articolo 11 del regolamento amministrativo approvato con regio decreto 5 febbraio 1891, n. 99, ed all'articolo unico della legge 1° giugno 1971, numero 436.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

MOI, *Segretaria*:

Art. 3

Modalità di trasferimento

Il comitato amministrativo o i commissari liquidatori dell'ente comunale di assistenza, entro il termine di 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge procedono:

a) alla rilevazione della consistenza patrimoniale dell'ente comunale di assistenza, desunta dagli inventari esistenti presso l'ente, da rilevazioni catastali o ipotecarie, dall'elencazione e ricognizione dei beni, dalla loro descrizione e catalogazione;

b) alla ricognizione dei rapporti giuridici pendenti;

c) alla ricognizione del personale dipendente in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, con specificazione di ruoli, qualifiche, mansioni e trattamento economico in atto.

Qualora il termine di cui al primo comma non venga osservato, il comune provvede direttamente alle operazioni stesse.

Ciascun ente comunale di assistenza provvede, altresì, nel termine previsto al primo comma del presente articolo, a trasmettere, al comune competente per territorio, ed all'Assessore regionale degli affari generali, la deliberazione contenente la ricognizione dettagliata degli elementi di cui ai punti a), b), e c) del presente articolo.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

MOI, *Segretaria*:

Art. 4

Trasferimento dei beni

I beni mobili ed immobili dei disciolti enti comunali di assistenza sono attribuiti al patrimonio dei comuni competenti per territorio.

Il presidente dell'ente comunale di assistenza, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede ad effettuare la consegna dei beni, sulla base dell'individuazione di cui all'articolo 3, da attribuire al comune mediante appositi verbali da redigersi con l'intervento in contraddittorio del rappresentante del comune destinatario.

Le formalità della trascrizione e delle volture catastali sono effettuate nei termini e con le modalità previste dall'articolo 2643 e seguenti del Codice civile, in conformità a quanto previsto dalle vigenti leggi in materia di trasferimento patrimoniale dallo Stato alla Regione.

L'attribuzione al patrimonio comunale ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui il bene si trova con gli oneri ed i pesi inerenti, con le pertinenze e le dotazioni di beni ed arredi al servizio degli stessi.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

MOI, *Segretaria*:

Art. 5

Successione nella titolarità
dei rapporti giuridici

I comuni subentrano nella titolarità di tutti

i rapporti giuridici attivi, passivi e processuali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, facenti capo al disciolto ente comunale di assistenza.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

MOI, *Segretaria*:

Art. 6

Trasferimento del personale

Il personale degli enti comunali di assistenza, sia di ruolo che a tempo indeterminato, in servizio alla data del 10 maggio 1983, ed ancora in servizio, è trasferito ai rispettivi comuni con effetto dalla data di entrata in vigore della legge.

A tal fine, la presidenza dell'ente od i commissari liquidatori entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge redigono, in contraddittorio con un rappresentante del comune destinatario, elenchi nominativi sulla base della ricognizione di cui alla lettera c) dell'articolo 3.

I comuni provvederanno all'inquadramento del predetto personale nei propri organici, con decorrenza dalla data di cui al primo comma, secondo le modalità stabilite da ciascun consiglio comunale in base agli accordi nazionali vigenti per il personale degli enti locali, fatte salve le posizioni economiche e giuridiche acquisite, sentito il parere delle organizzazioni sindacali.

Fino all'inquadramento al personale degli enti comunali di assistenza continuano ad applicarsi, da parte dei comuni, le norme relative allo stato giuridico ed al trattamento economico previsto dall'ordinamento di provenienza.

Tale personale a decorrere dalla data di

assegnazione, è iscritto ai fini del trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza, alla C.P.D.E.L., all'I.N.A.D.E.L. ed al servizio sanitario nazionale.

Per i rapporti di lavoro subordinato aventi natura diversa da quelli indicati al primo comma del presente articolo, i comuni subentrano nella relativa titolarità già facente capo agli enti estinti.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

MOI, Segretaria:

Art. 7

Finanziamento delle funzioni

A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge il finanziamento delle funzioni già esercitate dagli enti comunali di assistenza è disposto con quote degli stanziamenti iscritti in conto del capitolo 02132.

Tale quota è ripartita tra i comuni in ragione della popolazione residente con riferimento ai dati ufficiali ISTAT del penultimo anno precedente a quello della ripartizione.

Il riparto dei fondi viene stabilito annualmente dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. Le quote sono erogate in rate semestrali anticipate.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

MOI, Segretaria:

Art. 8

Norma finanziaria

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in lire 3.800.000.000 annue, si fa fronte:

— quanto a lire 1.550.000.000 con le risorse già destinate alla integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza (Capitolo 02126);

— quanto a lire 2.250.000.000 con l'utilizzo della riserva di cui alla voce 4) della tabella A allegata alla legge finanziaria (Capitolo 03016).

Nel bilancio della Regione per il 1987 la denominazione del capitolo 02132 è così variata:

“(1.1.1.5.3.3.08.07). Finanziamenti ai comuni per l'esercizio delle funzioni amministrative relative ai servizi di assistenza e beneficenza pubblica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348 (art. 32, ultimo comma della L.R. 29 dicembre 1983, n. 31, e art. 65 della legge finanziaria), nonché per le funzioni già esercitate dagli enti comunali di assistenza (art. 7 della presente legge)”.

Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico al capitolo 02132 del bilancio della Regione per l'anno 1987 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci della Regione per gli anni successivi.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

MOI, Segretaria:

Art. 9

Urgenza

La presente legge è dichiarata urgente

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

La votazione a scrutinio segreto sulla presente legge rinviata avverrà a fine seduta.

Discussione della legge regionale 22 dicembre 1986, rinviata dal Governo: "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 20 giugno 1986, numero 33, recante agevolazioni per la contrazione di mutui per l'esecuzione di opere pubbliche da parte degli enti locali". (CCXXIV)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della legge regionale 22 dicembre 1986, rinviata dal Governo: "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 20 giugno 1986, numero 33, recante agevolazioni per la contrazione di mutui per l'esecuzione di opere pubbliche da parte degli enti locali" (CCXXIV); relatore l'onorevole Pubusa.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno è iscritto a parlare, ha facoltà di parlare l'onorevole Pubusa, relatore.

PUBUSA (P.C.I.), *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dell'industria.

SATTA (P.C.I.), *Assessore dell'industria*. La Giunta si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

MOI, *Segretaria*:

Art. 1

L'articolo 2 della legge regionale 20 giugno 1986, n. 33, è sostituito dal seguente:

"In relazione alle agevolazioni contenute nell'articolo 6 del decreto legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, indirizzate a favorire lo sviluppo degli investimenti degli enti locali, la Regione è autorizzata a corrispondere contributi integrativi del concorso statale nell'onere di ammortamento dei mutui da contrarre — o già contratti nel 1985 e nel 1986 — dai comuni e dalle province; i contributi sono corrisposti per la durata massima di venti anni, in misura costante, fino alla concorrenza dell'onere finanziario calcolato al saggio di interesse determinato per le operazioni di mutuo della Cassa depositi e prestiti.

Il cumulo dei contributi statale e regionale non potrà comunque superare l'importo della rata di ammortamento del mutuo".

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

MOI, *Segretaria*:

Art. 2

Il primo, il secondo ed il terzo comma dell'articolo 5 della legge regionale 20 giugno 1986, n. 33, sono sostituiti dai seguenti:

"Fermo restando quando disposto dall'articolo 6, dodicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e successive modifi-

cazioni, successivamente alla totale utilizzazione delle provvidenze statali e regionali previste dall'articolo 2 della presente legge, per la contrazione di ulteriori mutui può essere corrisposto agli enti locali un contributo annuo regionale pari al sei per cento dell'importo del mutuo; per gli enti impossibilitati a garantire, con i propri mezzi finanziari, in tutto o in parte, il pagamento della differenza di rata, il contributo annuo regionale è elevabile fino alla concorrenza dell'intera rata, ma non oltre l'importo pari al tredici per cento del mutuo".

"Nel primo programma di intervento il totale dei mutui, o delle parti dei mutui per i quali è richiesto il contributo, non può superare, per ciascuno comune, l'importo di lire 400.000.000 più lire 20.000 per abitante, e per ogni provincia l'importo di lire 40.000 per abitante".

I contributi sono concessi per i mutui contratti dagli enti locali con istituti anche diversi dalla Cassa depositi e prestiti, ai fini della costruzione, completamento, ampliamento, ristrutturazione e riattamento delle seguenti opere:

- a) acquedotti, fognature ed impianti di depurazione;
- b) municipi;
- c) infrastrutture per il recupero dei centri storici;
- d) opere di urbanizzazione nei piani di zona e acquisizione aree;
- e) edifici di culto;
- f) cimiteri;
- g) impianti sportivi;
- h) viabilità di interesse comunale;
- i) edifici culturali, anche polivalenti;
- l) acquisizione aree per edifici e impianti pubblici e acquisizione di immobili per uso pubblico;
- m) viabilità provinciale;
- n) opere di infrastrutturazione e miglioramento fondiario delle terre pubbliche".

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione.

Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

MOI, Segretaria:

Art. 3

Dopo l'articolo 5 della legge regionale 20 giugno 1986, n. 33, è inserito il seguente articolo 5 bis:

"L'erogazione del contributo regionale viene eseguita a diretto favore dell'Istituto mutuante".

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

MOI, Segretaria:

Art. 4

Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 6 della legge regionale 20 giugno 1986, n. 33, sono sostituiti dai seguenti:

"Le richieste degli enti locali sono approvate con decreto dell'Assessore dei lavori pubblici, di concerto con l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione, sulla base dei criteri stabiliti nel precedente articolo 5.

Ai fini della predisposizione del primo programma di intervento, le domande di finanziamento devono essere presentate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le somme non impegnate alla scadenza del primo programma per richieste degli enti locali non formulate o inaccoglibili, saranno utilizzate con programmi successivi, senza i vincoli previsti dal secon-

do comma dell'articolo 5 per il primo programma".

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

MOI, *Segretaria*:

Art. 5

Il secondo comma dell'articolo 7 della legge regionale 20 giugno 1986, n. 33, è sostituito dal seguente:

"L'esecuzione dei lavori è affidata esclusivamente ad imprese iscritte all'Albo regionale appaltatori di opere pubbliche per le opere inerenti i mutui da assumere successivamente all'entrata in vigore della presente legge".

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

MOI, *Segretaria*:

Art. 6

Gli articoli 3 e 4 della legge regionale 20 giugno 1986, numero 33 sono abrogati.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

MOI, *Segretaria*:

Art. 7

I termini fissati dalla vigente normativa per l'impegno delle sovvenzioni regionali concesse agli enti locali in applicazione del Capo I della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45, sono prorogati, per il triennio 1982-1984, al 30 giugno 1987.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

La presente legge rinviata verrà votata a scrutinio segreto a fine seduta.

Discussione della proposta di legge Fadda P. - Ladu G. - Dadea: "Modifica alla Legge regionale 27 agosto 1986 n. 5". (295)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge numero 295: "Modifica alla legge regionale 27 agosto 1986 numero 55"; relatore l'onorevole Fadda Paolo.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno domanda di parlare, ha facoltà di parlare l'onorevole Fadda Paolo, relatore.

FADDA PAOLO (D.C.), *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dell'industria.

SATTA (P.C.I.), *Assessore dell'industria*. La Giunta è favorevole al provvedimento.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura del titolo.

MOI, *Segretaria*:

TITOLO

Modifica alla legge regionale 27 agosto 1986, numero 55, concernente: Norme di attuazione della legge 15 gennaio 1986, n. 4, "Disposizioni transitorie nell'attesa della riforma istituzionale delle unità sanitarie locali".

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sul titolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

MOI, *Segretaria*:

Art. 1

Il primo comma dell'articolo 17 della legge regionale 27 agosto 1986, n. 55, è così modificato:

"La legge regionale 16 marzo 1981, n. 13, è così modificata:

— all'articolo 23, terzo comma, all'articolo 25 ultimo comma, ed all'articolo 31, primo comma, le parole "assemblea generale", sono sostituite dalle parole "consiglio comunale, consiglio della comunità montana, assemblea della associazione dei comuni";

— all'articolo 25, sesto comma, le parole "dall'assemblea generale", sono sostituite dalle parole "dal comitato di gestione";

— all'articolo 29, ultimo comma, dopo le parole "Unità sanitarie locali", è aggiunta la frase "nonché dalla assemblea dell'associazione dei comuni" "".

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

MOI, *Segretaria*:

Art. 2

Urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

La presente proposta di legge verrà votata a scrutinio segreto a fine seduta.

Discussione della proposta di legge nazionale Pili - Deiana - Planetta - Atzori Angelo - Atzori Villio - Lai - Merella - Moi - Morittu - Mura - Zurru: "Modifica alla legge 1° marzo 1986, n. 64 'Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno' ". (9)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sulla proposta di legge nazionale numero 9: "Modifica alla legge 1° marzo 1986, numero 64: Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno"; relatore l'onorevole Pili.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno domanda di parlare, ha facoltà di parlare il relatore onorevole Pili.

PILI (P.S.I.), *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dell'industria.

SATTA (P.C.I.), *Assessore dell'industria*.

La Giunta è favorevole al provvedimento.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

MOI, *Segretaria*:

Art. 1

Modifica alla legge
1° marzo 1986, n. 64

All'articolo 14, primo comma, della legge 1° marzo 1986, numero 64, concernente "Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno" sono soppresse le seguenti parole: "Limitatamente alla manodopera utilizzata in eccedenza a quella denunciata mediamente dalle singole imprese per gli anni 1983, 1984".

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

MOI, *Segretaria*:

Art. 2

Norma finanziaria

1. All'onere derivante dalla presente legge, pari a lire 9.000.000.000 annui, si provvede mediante il naturale incremento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

2. Il Ministro del bilancio è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, la necessaria variazione di bilancio.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

La presente proposta di legge verrà votata a scrutinio segreto a fine seduta.

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare sull'ordine dei lavori l'onorevole Soro. Ne ha facoltà.

SORO (D.C.). Io proporrei, se il Consiglio è d'accordo, di interrompere l'esame di questi provvedimenti di legge e di riprendere quello sull'ordine del giorno relativo al dibattito sulle mozioni per la riforma dello Statuto. In questo modo si consentirebbe, nell'ambito di questa seduta, di concludere quella discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Soro, ma l'ordine del giorno è pronto?

SORO (D.C.). Penso di sì.

PRESIDENTE. Se il Consiglio è d'accordo propongo, dopo una breve sospensione, di passare alla discussione dell'ordine del giorno.

Ha domandato di parlare l'onorevole Meloni. Ne ha facoltà.

MELONI (P.S.d'Az.). Io credo, signor Presidente, che sia invece opportuno proseguire con l'ordine dei lavori che stiamo attualmente osservando. Infatti, relativamente all'ordine del giorno, è al lavoro un gruppo ristretto con il compito di predisporre un documento unitario; e tale gruppo ancora non ha concluso i suoi lavori. Quindi non servirebbe a niente sospendere l'attuale discussione per discutere su un ordine del giorno che non è ancora pronto.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Soro. Ne ha facoltà.

SORO (D.C.). Il gruppo della Democrazia Cristiana chiede una sospensione di alcuni minuti.

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni sospendiamo la seduta per cinque minuti. Qualora alla ripresa dei lavori non fosse ancora pronto l'ordine del giorno, continueremo l'esame di questi provvedimenti di legge.

(La seduta, sospesa alle ore 18 e 35, viene ripresa alle ore 18 e 50).

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SANNA EMANUELE

Discussione del disegno di legge: "Istituzione di un fondo per la tutela dei livelli produttivi ed occupativi nel settore artigianato". (292)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge numero 292: "Istituzione di un fondo per la tutela dei livelli produttivi ed occupativi nel settore artigianato"; relatore l'onorevole Ortu Velio.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno è iscritto a parlare, ed essendo il relatore assente dall'Aula, dichiaro chiusa la discussione generale. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dell'industria.

SATTA (P.C.I.), *Assessore dell'industria*. La Giunta si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

MOI, *Segretaria*:

Art. 1

Norme generali - Beneficiari

L'Amministrazione regionale è autorizzata

ad istituire, a carico del bilancio della Regione, presso gli Istituti di credito delegati al credito artigiano, ai sensi della legge regionale 21 luglio 1976, numero 40, e relativo regolamento di attuazione, un fondo per la tutela dei livelli produttivi ed occupativi nel settore artigiano, e per facilitare il riassetto finanziario, tecnico ed economico delle imprese iscritte all'albo di cui all'articolo 9 della legge 25 luglio 1956, numero 860, che pur possedendo intrinseci requisiti di validità produttiva, si trovino in difficoltà a proseguire l'attività per eventi eccezionali o di carattere congiunturale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

MOI, *Segretaria*:

Art. 2

Provvidenze

Per la realizzazione degli scopi precisati nell'articolo 1, le disponibilità del fondo sono utilizzate per la concessione di prestiti agevolati:

- a) per la ristrutturazione e/o la riconversione aziendale;
- b) per il credito di esercizio.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

MOI, *Segretaria*:

Art. 3

Misure dei prestiti

I prestiti di cui alla lettera a) del precedente articolo non potranno eccedere il 95 per cento dei seguenti massimali di investimento:

- 200.000.000 di lire per imprese individuali e societarie;
- 700.000.000 di lire per cooperative e consorzi.

I prestiti di esercizio di cui alla lettera b) del precedente articolo potranno essere concessi fino alla misura di 15.000.000 di lire per addetto, con il limite massimo di:

- 150.000.000 di lire per le imprese individuali e societarie;
- 300.000.000 di lire per le cooperative ed i consorzi.

I prestiti di cui ai commi precedenti possono essere cumulati con le provvidenze previste ai sensi della legge regionale 21 luglio 1976, numero 40, e relativo regolamento di attuazione.

I prestiti di esercizio del presente articolo sono rinnovabili anche parzialmente, entro i limiti massimi previsti in applicazione della presente legge, a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla precedente concessione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

MOI, *Segretaria*:

Art. 4

Tassi d'interesse

A carico dei mutuatari verrà applicato un tasso di interesse pari a quello determinato

annualmente, a norma della legislazione vigente, con decreto del Ministro del tesoro, per il credito agevolato in favore dell'artigianato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

MOI, *Segretaria*:

Art. 5

Ammortamenti

Alla restituzione delle somme concesse per le spese di impianto e per il credito di esercizio, dovrà essere provveduto, con quote semestrali costanti posticipate e comprensive di capitale ed interessi, entro i seguenti termini massimi:

- 15 anni per spese di impianto, decorsi 3 anni dall'ultima erogazione;
- 4 anni per il credito di esercizio, decorso 1 anno dall'erogazione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

MOI, *Segretaria*:

Art. 6

Comitato deliberante

I provvedimenti di concessione delle provvidenze creditizie previste dalla presente legge sono adottati, previa conforme deliberazione del Comitato speciale istituito presso ciascun Istituto di credito convenzionato, ai sensi

dell'articolo 33 della legge regionale 21 gennaio 1976, n. 40, dal Presidente dell'Istituto medesimo sotto la vigilanza dell'Assessorato competente per l'artigianato e secondo le procedure previste per la concessione dei prestiti di cui alla legge regionale 21 luglio 1976, n. 40, e relativo regolamento di attuazione.

Avverso il mancato accoglimento della domanda di prestito è ammesso, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione motivata dell'Istituto di credito convenzionato, il ricorso all'Assessore competente per l'artigianato, che decide con proprio decreto in via definitiva.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

MOI, Segretaria:

Art. 7

Copertura finanziaria

Per l'istituzione del fondo di cui all'articolo 1 è autorizzata, nell'anno 1987, la spesa di lire 2.500.000.000 (cap. 07034).

Nei sottoelencati stati di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1987 sono introdotte le seguenti variazioni:

03 - ASSESSORATO PROGRAMMAZIONE, BILANCIO ED ASSETTO DEL TERRITORIO

In diminuzione

Capitolo 03017 - Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30 della L.R. 5 maggio 1983, n. 11, e art. 3 della legge finanziaria)

lire 2.500.000.000

mediante utilizzazione della riserva di cui alla voce 4 della Tabella B allegata alla legge finanziaria.

07 - ASSESSORATO TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO

In aumento

Capitolo 07034 - (F.R.) - (di nuova istituzione) Cat. progr. 07.04.2.1.2.6.3.4.10.23 (02.03) - Fondo per la tutela dei livelli produttivi ed occupativi nel settore artigiano e per facilitare il riassetto finanziario, tecnico ed economico delle imprese iscritte all'albo di cui all'articolo 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860, che, pur possedendo intrinseci requisiti di validità produttiva, si trovino in difficoltà a proseguire l'attività per eventi eccezionali o di carattere congiunturale

lire 2.500.000.000

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MOI, Segretaria:

Emendamento modificativo Tamponi - Baghino - Mura - Falchi - Ortu V. - Mereu S. - Onnis - Manunza - Saba:

“Articolo 7 - capitolo 03017 - (meno) 2.500.000.000

1.000.000.000 voce 3 della Tabella B

1.500.000.000 voce 5 della Tabella B

Capitolo 07034 + (più) 2.500.000.000”. (1)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori ha facoltà di illustrare l'emendamento.

TAMPONI (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sull'emendamento ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

MULEDDA (P.C.I.), Assessore dell'agricol-

tura e riforma agro-pastorale. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione l'articolo 7. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Il presente disegno di legge verrà votato a scrutinio segreto a fine seduta.

Discussione del disegno di legge: "Modifica all'articolo 12 della L.R. 27 aprile 1984, n. 13 'Commissione dell'Albo regionale appaltatori di opere pubbliche' ". (246)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge numero 246: "Modifica all'articolo 12 della legge regionale 27 aprile 1984, numero 13 'Commissione dell'Albo regionale appaltatori di opere pubbliche' "; relatore l'onorevole Meloni.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno è iscritto a parlare, ha facoltà di parlare l'onorevole Meloni, relatore.

MELONI (P.S.d'Az.), relatore. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore tecnico dei lavori pubblici.

BINAGHI, Assessore tecnico dei lavori pubblici. La Giunta si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

MOI, Segretaria:

Art. 1

Il disposto di cui alla lettera c) dell'articolo 12 della legge regionale 27 aprile 1984, n. 13, è sostituito dal seguente:

"due, su designazione dell'Unione costruttori edili, rappresentanti il settore a livello provinciale o regionale".

Il disposto di cui alla lettera b) del suddetto articolo 12 è abrogato.

All'articolo 12 della legge sopracitata è aggiunta la seguente lettera:

"f) due, su designazione dell'Associazione piccole imprese, rappresentanti il settore a livello provinciale o regionale".

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1 bis.

MOI, Segretaria:

Art. 1 bis

L'articolo 2 della legge regionale 27 aprile 1984, n. 13, è così sostituito:

"L'iscrizione all'Albo regionale è fatta in ordine alfabetico, con indicazione della sede legale, numero di codice fiscale, specializzazione dei lavori secondo gli importi indicati nella tabella seguente:

1) fino a lire	120.000.000
2) fino a lire	240.000.000
3) fino a lire	400.000.000
4) fino a lire	800.000.000
5) fino a lire	1.500.000.000
6) fino a lire	3.000.000.000
7) fino a lire	6.000.000.000
8) fino a lire	9.000.000.000
9) fino a lire	15.000.000.000

10) fino a lire 15.000.000.000

La tabella indicata al precedente comma verrà aggiornata ogni due anni, a partire da dicembre del 1988, con decreto dell'Assessore dei lavori pubblici, su proposta della Commissione di cui all'articolo 12 della presente legge.

Le iscrizioni nell'albo deliberate alla data di entrata in vigore della presente legge sono aggiornate, d'ufficio, alle varie classifiche in conformità alla tabella stabilita nel primo comma.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Il presente disegno di legge verrà votato a scrutinio segreto a fine seduta.

Discussione e approvazione della proposta di regolamento: "Riapprovazione del regolamento per l'attuazione della L.R. 9 giugno 1972, n. 18. Approvato nella seduta antimeridiana dell'11 giugno 1986". (239)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di regolamento numero 239: "Riapprovazione del regolamento per l'attuazione della legge regionale 9 giugno 1972, numero 18. Approvato nella seduta antimeridiana dell'11 giugno 1986"; relatore l'onorevole Pubusa.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno è iscritto a parlare, ha facoltà di parlare l'onorevole Pubusa, relatore.

PUBUSA (P.C.I.), *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

MULEDDA (P.C.I.), *Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale*. La Giunta si rimet-

te alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura del titolo.

MOI, *Segretaria*:

TITOLO

Modifiche al regolamento per l'attuazione della legge regionale 9 giugno 1972, n. 18, approvato dal Consiglio regionale nella seduta antimeridiana dell'11 giugno 1986, concernente l'integrazione dei minimi pensionistici a favore dei lavoratori autonomi.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sul titolo lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

MOI, *Segretaria*:

Art. 1

Il regolamento per l'attuazione della legge regionale 9 giugno 1972, n. 18, approvato dal Consiglio regionale nella seduta antimeridiana dell'11 giugno 1986 è modificato secondo quanto stabilito dagli articoli seguenti.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

MOI, *Segretaria*:

Art. 2

Il secondo comma dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:

“Ove la mancanza di tali requisiti sia portata a diretta conoscenza dell'Assessorato al Lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, gli accertamenti saranno affidati all'Istituto che vi provvederà secondo le norme che saranno contenute nella convenzione di cui all'art. 2 della L.R. 9 giugno 1972, n. 18”.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

MOI, Segretaria:

Art. 3

Il secondo comma dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:

“I ricorsi contro l'esclusione o la revoca dei benefici di cui alla predetta legge regionale devono essere presentati entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, indirizzati all'Assessore regionale al Lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale tramite la competente sede dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale che provvederà all'inoltro degli atti alla Commissione di cui all'articolo 4 della L.R. 9 giugno 1972, n. 18”.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

MOI, Segretaria:

Art. 4

Il primo comma dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:

“Le anticipazioni all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per il pagamento degli assegni bimestrali agli artigiani, ai commercianti e ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni aventi diritto ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 9 giugno 1972, n. 18, nonché per il compenso dovuto allo stesso Istituto per la gestione del servizio, stabilito nella convenzione di cui all'art. 2 della stessa legge regionale, saranno effettuate subito dopo l'approvazione della convenzione stessa con deposito delle somme globali su apposito conto corrente ad esso intestato, istituito presso la tesoreria regionale, a cura dell'Assessorato al Lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale”.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

MOI, Segretaria:

Art. 5

Il primo ed il secondo comma dell'articolo 11 sono sostituiti dai seguenti:

“Contro il decreto dell'Assessore al Lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale è ammesso ricorso entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento alla Giunta regionale la quale decide con decreto del suo Presidente, che costituisce provvedimento definitivo”.

“Le decisioni assunte dall'Assessore al Lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale e dalla Giunta regionale sui ricorsi contro l'esclusione dai benefici di cui alla legge regionale 9 giugno 1972, n. 18, saranno notificate, a cura dell'Amministrazione regionale, all'interessato e, per conoscenza alla competente sede dell'I.N.P.S. e, in caso di accogli-

mento, alla stessa Sede per il successivo pagamento dell'assegno.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

MOI, *Segretaria*:

Art. 6

L'articolo 13 è sostituito dal seguente:

“L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale presenta il conto giudiziale per l'esercizio precedente, entro il 30 aprile dell'anno immediatamente successivo, all'Assessorato al Lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale che lo inoltrerà alla Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti in Cagliari”.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione il testo complessivo del regolamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Discussione e approvazione della proposta di regolamento: “Riapprovazione del regolamento per l'attuazione della Legge regionale 6 agosto 1970, n. 18, concernente assegni familiari agli artigiani. Approvato nella seduta antimeridiana del 24 luglio 1986”. (241)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di regolamento numero 241: “Riapprovazione del regolamento per l'attuazione della legge regionale 6 agosto 1970, numero 18, concernente assegni familiari agli artigiani. Approvato nella seduta antimeridiana del 24 luglio 1986”; relatore l'onorevole Pubusa.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno è iscritto a parlare, ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Pubusa.

PUBUSA (P.C.I.), *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

MULEDDA (P.C.I.), *Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale*. La Giunta si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura del titolo.

MOI, *Segretaria*:

TITOLO

Modifiche al regolamento di attuazione della legge regionale 6 agosto 1970, n. 18, concernente assegni familiari agli artigiani, approvato nella seduta antimeridiana del 24 luglio 1986.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sul titolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

MOI, *Segretaria*:

Art. 1

Il regolamento per l'attuazione della legge regionale 6 agosto 1970, n. 18, approvato dal Consiglio regionale della seduta antimeridiana

del 24 luglio 1986, è modificato secondo quanto stabilito dagli articoli seguenti.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

MOI, *Segretaria*:

Art. 2

Il primo ed il secondo comma dell'articolo 6 sono sostituiti dai seguenti:

“La domanda per la corresponsione degli assegni familiari è redatta dall'artigiano in carta semplice su modello stampato e distribuito a cura dell'Ente cui sarà affidato il servizio di erogazione degli assegni che ne curerà la formulazione d'intesa con l'Assessorato al Lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale”.

“La domanda per gli assegni familiari agli artigiani è indirizzata all'Assessorato al Lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale della Regione Autonoma della Sardegna ed è presentata all'Ente convenzionato per il servizio di erogazione degli assegni di cui agli articoli che seguono”.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

MOI, *Segretaria*:

Art. 3

L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

“Il servizio di erogazione degli assegni può essere affidato dall'Assessore al Lavoro, forma-

zione professionale, cooperazione e sicurezza sociale della Regione Autonoma della Sardegna — a mezzo di convenzione approvata dalla Giunta regionale — all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale o ad altro Ente di diritto pubblico che abbia una organizzazione adeguata per svolgere il servizio”.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

MOI, *Segretaria*:

Art. 4

L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

“All'Ente convenzionato di cui al precedente art. 9 i pagamenti saranno effettuati anticipatamente con deposito delle somme globali spettanti su apposito conto corrente istituito presso la Tesoreria regionale a cura dell'Assessore al Lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale”.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

MOI, *Segretaria*:

Art. 5

Il primo comma dell'articolo 15 è sostituito dal seguente:

“I ricorsi contro le decisioni in rapporto all'erogazione degli assegni, di cui al precedente art. 14, sono indirizzati all'Assessore al Lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, redatti in carta semplice, con lette-

ra raccomandata con ricevuta di ritorno entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento”.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

MOI, *Segretaria*:

Art. 6

L'articolo 17 è sostituito dal seguente:

“L'Ente convenzionato, di cui al precedente art. 9, presenta il conto giudiziale per l'esercizio precedente entro il 30 aprile dell'anno immediatamente successivo, all'Assessorato al Lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale che lo inoltrerà alla Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti di Cagliari”.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione il testo complessivo del regolamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Discussione e approvazione della proposta di regolamento: “Riapprovazione del regolamento per l'attuazione della Legge regionale 10 maggio 1972, n. 13. Approvato nella seduta antimeridiana dell'11 giugno 1986”. (242)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di regolamento numero 242: “Riapprovazione del regolamento per l'attuazione della legge regionale 10 maggio 1972, numero 13. Approvato nella seduta antimeridiana dell'11 giugno 1986; relatore l'onorevole Pubusa.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno domanda di parlare ha facoltà di parlare l'onorevole Pubusa, relatore.

PUBUSA (P.C.I.), *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

MULEDDA (P.C.I.), *Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale*. La Giunta si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura del titolo.

MOI, *Segretaria*:

TITOLO

Modifiche al regolamento per l'attuazione della legge regionale 10 maggio 1972, n. 13, approvato nella seduta antimeridiana dell'11 giugno 1986, concernente misure integrative delle pensioni di vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sul titolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

MOI, *Segretaria*:

Art. 1

Il regolamento per l'attuazione della legge

regionale 10 maggio 1972, n. 13, approvato dal Consiglio regionale nella seduta antimeridiana dell'11 giugno 1986, è modificato secondo quanto stabilito dagli articoli seguenti.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

MOI, *Segretaria*:

Art. 2

Il secondo comma dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

“Ove la mancanza di tali requisiti sia portata a diretta conoscenza dell'Assessorato al Lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale gli accertamenti saranno affidati all'Istituto che vi provvederà secondo le norme che saranno contenute nella convenzione di cui all'articolo 3 della L.R. 10/5/1972, n. 13”.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

MOI, *Segretaria*:

Art. 3

Il secondo comma dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

“I ricorsi contro l'esclusione o la revoca dei benefici di cui alla predetta legge regionale devono essere presentati entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, indirizzati all'Assessore al Lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale tramite la competente sede dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

che provvederà all'inoltro degli atti alla Commissione di cui all'art. 7 della L.R. 10/5/'72, n. 13”.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

MOI, *Segretaria*:

Art. 4

Il primo comma dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:

“Le anticipazioni all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per il pagamento degli assegni integrativi ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni aventi diritto ai sensi della L.R. 10 maggio 1972, n. 13, nonché per il compenso dovuto allo stesso Istituto per la gestione del servizio, è stabilito nella convenzione di cui all'articolo 3 della L.R. 10 maggio 1972, n. 13, saranno effettuate subito dopo l'approvazione della convenzione stessa con deposito delle somme globali su apposito conto corrente ad esso intestato, istituito presso la Tesoreria Regionale, a cura dell'Assessorato al Lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale”.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

MOI, *Segretaria*:

Art. 5

Il primo ed il secondo comma dell'articolo 8 sono sostituiti dai seguenti:

“Contro il decreto dell'Assessore al Lavoro, formazione professionale, cooperazione e

sicurezza sociale è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, alla Giunta regionale la quale decide con decreto del suo Presidente, che costituisce provvedimento definitivo”.

“Le decisioni assunte dall’Assessore al Lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale e dalla Giunta regionale sui ricorsi contro l’esclusione dai benefici di cui alla L.R. 10 maggio 1972, n. 13, saranno notificate, a cura dell’Amministrazione regionale, all’interessato e, per conoscenza, alla competente Sede dell’I.N.P.S. e, in caso di accoglimento, alla stessa Sede per il successivo pagamento dell’assegno”.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell’articolo 6.

MOI, *Segretaria*:

Art. 6

L’articolo 10 è sostituito dal seguente:

“L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale presenta il conto giudiziale per l’esercizio precedente, entro il 30 aprile dell’anno immediatamente successivo, all’Assessorato al Lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale che lo inoltrerà alla Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti in Cagliari”.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione il testo complessivo del regolamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Discussione ed approvazione della proposta di regolamento: “Regolamento di attuazione della legge regionale 27 aprile 1984, n. 14, modificata con la legge regionale 28 maggio 1985, numero 12, articolo 60, recante: ‘Norme relative al marchio di origine di qualità dei prodotti dell’artigianato tipico della Sardegna’”. (243)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione della proposta di regolamento numero 243: “Regolamento di attuazione della legge regionale 27 aprile 1984, numero 14, modificata con la legge regionale 28 maggio 1985, numero 12, articolo 60 recante: Norme relative al marchio di origine di qualità dei prodotti dell’artigianato tipico della Sardegna”; relatore l’onorevole Cossu.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno domanda di parlare, ha facoltà di parlare l’onorevole Cossu, relatore.

COSSU (P.S.I.), *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l’onorevole Assessore dell’agricoltura e riforma agro-pastorale.

MULEDDA (P.C.I.), *Assessore dell’agricoltura e riforma agro-pastorale*. La Giunta si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura del titolo.

MOI, *Segretaria*:

TITOLO

Regolamento di attuazione della Legge regionale 27 aprile 1984, n. 14, modificata con legge regionale 28 maggio 1985, (art. 60) recante:

“Norme relative al marchio di origine di

qualità dei prodotti dell'artigianato tipico della Sardegna".

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sul titolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

MOI, *Segretaria*:

Art. 1

Finalità e scopo del marchio

Allo scopo di realizzare le finalità della legge regionale 27 aprile 1984, n. 14, e per suoi effetti, l'Istituto Sardo Organizzazione Lavoro Artigiano (I.S.O.L.A.) gestisce il marchio di origine e qualità dei prodotti dell'artigianato tipico della Sardegna, secondo il disposto della stessa legge e le norme del presente Regolamento.

La legge regionale ed il marchio citati al comma precedente, saranno di seguito denominati — per brevità — rispettivamente "Legge" e "marchio".

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

MOI, *Segretaria*:

Art. 2

Ufficialità origine e qualità del marchio

La concessione d'uso del marchio, che è — unitariamente — "ufficiale, di origine e qualità", non può essere prevista dai singoli aspetti.

Dalla istituzione del marchio in forza di leg-

ge regionale discende il carattere "ufficiale" che ne certifica la piena autenticità nell'ambito del territorio di applicazione.

Con il termine "d'origine" si garantisce che l'apposizione del marchio attiene ad elaborati interamente realizzati in Sardegna, mentre il termine "di qualità" assicura la rispondenza degli stessi elaborati ai canoni tecnici ed estetici del prodotto sardo di pregevole fattura.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

MOI, *Segretaria*:

Art. 3

Prodotti artigianali tutelati

Per il combinato disposto degli articoli 1, 2, 3 e 9 della Legge, il marchio si indirizza esclusivamente alla produzione dell'artigianato tipico sardo, tradizionale e/o artistico. Il relativo contrassegno dovrà riguardare soltanto elaborati caratterizzati dalla tipicità della tradizione artigiana, antica e recente, divenuta patrimonio storico e culturale della Sardegna.

Potranno essere oggetto di utilizzo del marchio sia le produzioni artigiane aventi i caratteri singolari, distintivi della tradizione sarda (tecniche di lavorazione, materiali impiegati, forme, simbologie, colori etc.), sia le produzioni che muovendo da personali interpretazioni, introducano elementi innovativi rispetto a quelli propri della tradizione senza snaturarla.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

MOI, Segretaria:

Art. 4

Settori merceologici

Nel rispetto delle prescrizioni di cui al precedente art. 3 del Regolamento, il Marchio potrà essere apposto sugli elaborati dei seguenti settori Mercologici o categorie:

- 1) Tessitura
- 2) Cestineria
- 3) Ceramica
- 4) Legno
- 5) Sughero
- 6) Ferro e metalli
- 7) Oreficeria
- 8) Corallo
- 9) Pelletteria
- 10) Ricami
- 11) Panificazione
- 12) Vetro
- 13) Materiali lapidei

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

MOI, Segretaria:

Art. 5

Domande di autorizzazione all'uso del marchio

Gli artigiani interessati all'uso del marchio dovranno inoltrare apposita richiesta all'ISOLA. La concessione sarà disposta, o rifiutata, per singolo manufatto. La decisione favorevole comporta l'autorizzazione ai richiedenti ad apporre direttamente il contrassegno su tutti gli elaborati corrispondenti al prototipo approvato.

Le domande redatte in carta legale, saranno corredate dal certificato di nascita, dal certificato di iscrizione all'albo delle Imprese Arti-

giane o di iscrizione al Registro delle Ditte, e da una scheda - con fotografia a colori del formato minimo di cm 10x15 - per ogni elaborato che si vuole distinto dal marchio, compilata nelle parti indicate.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

MOI, Segretaria:

Art. 6

Istruttoria delle domande

L'ISOLA, cui è delegata l'istruttoria ai sensi del 2° comma dell'art. 6 della "Legge", provvederà alla definizione delle pratiche relative entro 90 giorni, dalla ricezione della richiesta.

Gli Uffici dell'ISOLA istruiranno le domande curando attraverso la normale attività sopralluoghi e controlli, di fornire alla decisione del Comitato precisi elementi di giudizio - sotto il profilo tecnico amministrativo - relativi ai metodi di lavorazione, all'impiego delle materie prime, alla qualità degli elaborati, alla rispondenza professionale dei richiedenti.

Decorso il termine di 90 giorni dalla data di presentazione della domanda e non essendo intervenuta motivata comunicazione di supplemento d'istruttoria, la richiesta s'intende respinta a tutti gli effetti.

Contro il silenzio dell'ISOLA è dato ricorso all'Assessore competente per l'Artigianato ai sensi del successivo art. 11 del presente Regolamento.

La decorrenza del termine di gg. 90, per il formarsi del silenzio-rigetto, è sospesa per giorni 30 in caso di supplemento d'istruttoria.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

MOI, Segretaria:

Art. 7

Comitato

Il Comitato di cui all'articolo 4 della Legge dovrà riunirsi con frequenze periodiche tali da consentire la più sollecita definizione delle pratiche istruite.

Al momento della convocazione dei singoli membri, disposta dal Presidente del Comitato con lettera raccomandata trasmessa otto giorni prima della data fissata per la riunione, sarà inviato ai componenti un elenco delle pratiche da esaminare nella riunione stessa, contenente i dati essenziali per le necessarie valutazioni.

Il Comitato decide a maggioranza con la presenza di almeno 5 componenti.

Di norma il Comitato si riunisce presso le sedi - regionale o provinciali - dell'ISOLA.

Per esigenze connesse alla peculiarità degli elaborati, il Comitato potrà riunirsi anche in sedi diverse, vicine a laboratori di produzione presso i quali potranno essere effettuati sopralluoghi, per la visione e l'esame dei prodotti che, comunque, è sempre in facoltà del Comitato richiedere a discrezione.

Il Segretario del Comitato ed il suo supplente vengono nominati, su proposta del Presidente dell'ISOLA, contestualmente alla nomina dei componenti il Comitato di cui al 1° comma dell'articolo 4 della "Legge".

Le spese di funzionamento del Comitato a carico dell'ISOLA.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

MOI, Segretaria:

Art. 8

Concessione del marchio

La concessione di utilizzo e le eventuali revoche sono disposte dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione dell'ISOLA ai sensi del precedente art. 6 del Regolamento.

Ciascun membro del Comitato considererà, nella valutazione globale di ogni manufatto gli aspetti previsti al 2° comma dell'articolo 6 della "Legge".

Saranno ammessi alla concessione del marchio solo quegli elaborati che avranno ottenuto una votazione favorevole almeno pari alla maggioranza dei 2/3 dei votanti.

L'autorizzazione all'uso del marchio è subordinata alla stipula di apposito disciplinare nel quale verranno stabiliti gli obblighi e le responsabilità dei richiedenti.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

MOI, Segretaria:

Art. 9

Controlli e revoche

All'ISOLA sono demandate le funzioni di controllo per il corretto uso del marchio.

Qualora dai controlli effettuati risulti che gli elaborati non rispondano ai requisiti per i quali il marchio è stato concesso, l'ISOLA dovrà dare immediata denuncia al Comitato per i conseguenti provvedimenti di revoca. Copia della denuncia dovrà essere notificata all'Impresa Artigiana interessata che potrà far pervenire eventuali controdeduzioni entro il termine di 30 giorni dall'avvenuta notifica.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10.

MOI, Segretaria:

Art. 10

Pubblicità del Marchio

Conformemente a quanto previsto dall'art. 7 della "Legge" l'ISOLA provvederà alla pubblicità del marchio, ed alla tenuta di un Pubblico Registro su cui verranno trascritte le concessioni e le revoche del marchio. L'Istituto medesimo, allo scopo di garantire la massima divulgazione del marchio, curerà la pubblicazione periodica di un Catalogo contenente l'elenco delle Imprese Artigiane concessionarie del marchio e gli elaborati muniti di contrassegno.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 11.

MOI, Segretaria:

Art. 11

Ricorso

Ai sensi dell'art. 60 della L.R. 28 maggio 1985, n. 12, avverso i provvedimenti di rigetto alle domande di concessione del marchio o di revoca della concessione medesima può essere avanzata, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui all'art. 7 della "Legge" ricorso all'Assessore competente per l'Artigianato che decide con proprio decreto in conformità al capo I del D.P.R. 24/1/1971 n. 1199.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 12.

MOI, Segretaria:

Art. 12

Contrassegno

Secondo quanto previsto dal 2° comma dell'art. 9 della Legge, il contrassegno del marchio "è costituito da una composizione grafica nella quale figura un cavallino stilizzato e le parole "Artigianato-Sardegna".

Compete all'ISOLA curare la realizzazione del prototipo della composizione, e le sue caratteristiche essenziali. La Delibera ISOLA sarà trasmessa per l'approvazione alla Giunta regionale.

Ogni elaborato distinto dal marchio dovrà essere accompagnato da un cartoncino che attesti ufficialmente la esistenza delle condizioni di origine e qualità.

Il contrassegno del marchio è di esclusiva proprietà dell'ISOLA che attraverso la registrazione dovrà assicurare la più forte tutela in Italia e all'estero, in conformità alle Leggi ed alle Convenzioni Internazionali.

Il Presidente dell'ISOLA è responsabile delle azioni necessarie che, a difesa del marchio, dovrà porre in essere davanti alla competente autorità giudiziaria, non appena a conoscenza di fatti per esso lesivi.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 13.

MOI, Segretaria:

Art. 13

Uso del contrassegno

In dipendenza della materia prima impiegata, il marchio potrà essere apposto sui singoli elaborati mediante punzoni, timbri a fuoco, etichette in tessuto e metallo, o altri mezzi idonei riproducenti nelle proporzioni occorrenti ed in tutte le caratteristiche essenziali il contrassegno registrato, fatta eccezione per il colore allorché non sarà possibile evidenziarlo.

Fino al 28 aprile 1989, le spese di apposizione del marchio relative ai mezzi indicati al comma precedente, e quelle della stampa del cartoncino-attestato sono a carico dell'ISOLA che dovrà acquistarli e fornirli gratuitamente ai beneficiari per la loro applicazione diretta sugli elaborati ammessi.

Indeterminatamente, tutti i moduli necessari per la presentazione, l'istruttoria e la definizione delle pratiche per la concessione d'uso del marchio, dovranno essere predisposti, stampati e divulgati a cura dell'ISOLA.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione il testo complessivo del Regolamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Discussione e approvazione della proposta di regolamento: "Modifiche al regolamento di attuazione della legge regionale 18 marzo 1964, n. 8, concernente provvidenze a favore dell'industria alberghiera e turistica". (235)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di regolamento numero 235: "Modifiche al regolamento di attuazione della legge regionale 18 marzo 1964, numero 8, concernente provvidenze a favore dell'industria alberghiera e turistica"; relatore l'onorevole Meloni. Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno domanda di parlare ha facoltà di parlare l'onorevole Meloni, relatore.

MELONI (P.S.d'Az.), *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

ORTU ITALO (P.S.d'Az.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. La Giunta si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura del titolo.

MOI, *Segretaria*:

TITOLO

Modifiche al regolamento di attuazione della legge regionale 18 marzo 1964, n. 8, concernente provvidenze a favore dell'industria alberghiera e turistica.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sul titolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo unico.

MOI, *Segretaria*:

Articolo unico

Il primo comma dell'articolo 11 del regolamento di attuazione della legge regionale 18 marzo 1964, n. 8, concernente provvidenze a fa-

vore dell'industria alberghiera e turistica, e successive modificazioni, è così sostituito:

“Ai fini del vincolo di cui all'articolo 15 della legge regionale 18 marzo 1964, n. 8, il beneficiario delle provvidenze previste in detta legge deve sottoscrivere una apposita obbligazione per effetto della quale si obbliga, in caso di inosservanza del vincolo stesso, all'immediata restituzione delle somme mutate o del contributo ottenuto, maggiorati in ragione d'anno, per l'intero periodo di fruizione di tali benefici, nel primo caso di un interesse aggiuntivo pari a quello già corrisposto sul mutuo agevolato in godimento, e nel secondo caso di un interesse commisurato al doppio di quello agevolato in vigenza, per le anticipazioni regionali della citata legge regionale n. 8 del 1964, all'atto dell'originario provvedimento di concessione del contributo”.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sull'articolo unico, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Discussione ed approvazione della proposta di regolamento: “Modalità applicative dell'articolo 64 della Legge regionale 31 maggio 1984, n. 26, concernente credito di esercizio alle aziende turistico-ricettive”. (236)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di regolamento numero 236: “Modalità applicative dell'articolo 64 della legge regionale 31 maggio 1984, numero 26, concernente credito di esercizio alle aziende turistico-ricettive”; relatore l'onorevole Meloni. Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno domanda di parlare, ha facoltà di parlare l'onorevole Meloni, relatore.

MELONI (P.S.d'Az.), *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma del-

la Regione.

ORTU ITALO (P.S.d'Az.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. La Giunta si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura del titolo.

MOI, *Segretaria*:

TITOLO

Modalità applicative dell'articolo 64 della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26, concernente credito di esercizio alle aziende turistico-ricettive.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sul titolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

MOI, *Segretaria*:

Art. 1

Campo di applicazione

Le provvidenze contributive di cui all'articolo 64 della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26, trovano applicazione — a documentata istanza degli operatori interessati ed in presenza di formale impegno a tenere aperto l'esercizio per un periodo superiore a 90 giorni all'anno — nei soli confronti delle aziende turistico-ricettive operanti nell'Isola con carattere di stagionalità o la cui gestione annuale risulti negativamente condizionata dalla disomogeneità stagionale della domanda turistica.

Alle aziende con operatività non esclusivamente stagionale, l'ammissibilità alle predette provvidenze viene riconosciuta quando dimostrino di aver registrato, per i nove dodicesimi dell'esercizio annuale antecedente a quello di presentazione della domanda, un'occupazione dei disponibili posti letto mediamente non superiore al 30 per cento della complessiva potenzialità ricettiva ufficiale.

Limitatamente al primo anno di attività, le aziende turistico-ricettive di nuova costituzione possono essere ammesse al beneficio di legge indipendentemente dalle loro caratterizzazioni gestionali.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

MOI, Segretaria:

Art. 2

Assistibili massimali di credito di esercizio

Gli importi di credito di esercizio assistibili con le provvidenze del precedente articolo 1 non possono eccedere — computati per la sola durata del prolungamento stagionale d'esercizio oltre i 90 giorni — lire 20.000.000 annue per ciascuna unità lavorativa mantenuta in servizio oltre gli stessi 90 giorni, in ragione convenzionale di una unità lavorativa per cinque posti letto di dotazione ricettiva aziendale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

MOI, Segretaria:

Art. 3

Quantificazione dei benefici contributivi in rapporto alle specifiche situazioni aziendali

Il beneficio contributivo regionale è concesso in misura di base corrispondente al 25 per cento del tasso ufficiale di sconto ed è elevato sino all'ammissibile massimale del 50 per cento dello stesso con l'applicazione dei seguenti parametri:

- a) in rapporto al periodo di durata dell'esercizio annuale:
punti 1,0 per ogni 15 giorni di prolungamento dell'esercizio stagionale, sino ad un massimo di punti 5;
- b) in rapporto alla dimensione aziendale:
punti 0,5 per ogni 30 posti letto in esercizio con al corrispondente assistenza di non meno di 6 unità lavorative mantenute in servizio oltre 90 giorni, sino ad un massimo di punti 2;
- c) in rapporto al numero dei dipendenti:
punti 2,0 per ogni 6 unità lavorative mantenute in servizio oltre i 90 giorni, sino ad un massimo di punti 18.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

MOI, Segretaria:

Art. 4

Delega agli istituti convenzionali di credito per l'istruttoria tecnico-amministrativa delle pratiche e la concessione delle provvidenze contributive regionali

L'istruttoria tecnico-amministrativa delle

pratiche è delegata agli istituti di credito abilitati all'esercizio del credito a breve, sulla base delle modalità e condizioni stabilite nelle apposite convenzioni tipo da stipulare fra gli istituti medesimi e l'Amministrazione regionale - Assessorato del turismo.

In esplicazione della predetta delega, la concessione ed erogazione delle provvidenze contributive regionali verranno disposte con provvedimento dei presidenti degli stessi istituti convenzionati, sotto le direttive di coordinamento ed il controllo del competente Assessorato del turismo.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti di legge e dell'applicazione dei corrispondenti parametri contributivi, gli istituti convenzionati dovranno fra l'altro avvalersi delle certificazioni dell'I.N.P.S. per il carico della mano d'opera impegnata dalle interessate aziende turistico-ricettive, nonché di formali attestazioni degli Enti provinciali del turismo territorialmente competenti per la valutazione delle dimensioni ricettive e dell'effettiva durata del prolungamento dell'esercizio stagionale delle aziende medesime.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

MOI, *Segretaria*:

Art. 5

Garanzia sussidiaria
dell'Amministrazione regionale

Con gli stessi oneri di preventivo coordinamento e di controllo da parte dell'Assessorato del turismo, è parimenti delegata ai presidenti degli istituti convenzionati la concessione - in corrispondenza dei crediti di esercizio assistiti dalle provvidenze contributive regionali - della garanzia sussidiaria di cui

allo stesso sopracitato articolo 64, quando i crediti medesimi non risultino sufficientemente coperti da altre valide garanzie.

La garanzia regionale diviene operativa a carico dell'Amministrazione regionale per il 75 per cento del solo residuo debito in capitale, dopo infruttuosa escussione del debitore principale e dei suoi eventuali garanti o coobbligati, sempreché la insolvenza di tali debitori e l'infruttuosità della loro preventiva escussione non fosse ragionevolmente prevedibile da parte dell'istituto convenzionato di credito, con la diligenza del buon padre di famiglia, al momento della concessione dell'insoluto credito di esercizio e del relativo beneficio contributivo regionale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

MOI, *Segretaria*:

Art. 6

Domande di ammissione
all'agevolazione creditizia

Le domande per il conseguimento delle provvidenze di legge dovranno essere indirizzate, su carta legale, all'Assessorato regionale del turismo e, per la conseguente istruttoria, ad uno degli Istituti convenzionati di credito, cui dovranno essere materialmente rimesse.

Oltre alla sussistenza dei presupposti di ammissibilità di cui al precedente articolo 1, nelle domande dovranno essere in particolare precisati e documentati:

- la dimensione ricettiva aziendale, in numero di ammissibili posti letto ufficiali;
- la durata del programmato prolungamento dell'esercizio oltre i 90 giorni;
- il prevedibile numero di unità lavorative da mantenere in servizio per la durata del

prolungamento.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

MOI, Segretaria:

Art. 7

Pagamento del concorso regionale
sugli interessi

Il pagamento del beneficio contributivo concesso in applicazione delle presenti direttive di intervento avrà luogo a consuntivo, previo riscontro dei competenti requisiti e dati gestionali dell'interessata azienda turistico-ricettiva.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione il testo complessivo del Regolamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Onorevoli colleghi, avendo esaurito l'esame dei progetti di legge, eccetto il disegno di legge numero 247 che era rimasto in sospeso, propongo di procedere alla votazione a scrutinio segreto delle leggi già esaminate.

Approvazione del disegno di legge n. 196, della proposta di legge n. 305, della L.R. rinviata n. CCXXVI, del disegno di legge n. 304, della proposta di legge n. 306.

Votazioni a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto con un'unica chiamata del disegno

di legge numero 196, della proposta di legge numero 305, della legge regionale rinviata numero CCXXVI, del disegno di legge numero 304 e della proposta di legge numero 306.

Risultato delle votazioni.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione del disegno di legge numero 196:

presenti	62
votanti	61
astenuti	1
maggioranza	31
favorevoli	49
contrari	12

(Il Consiglio approva).

Proclamo il risultato della votazione della proposta di legge numero 305:

presenti	62
votanti	61
astenuti	1
maggioranza	31
favorevoli	46
contrari	15

(Il Consiglio approva).

Proclamo il risultato della votazione della legge rinviata numero CCXXVI:

presenti	62
votanti	61
astenuti	1
maggioranza	31
favorevoli	44
contrari	17

(Il Consiglio approva).

Proclamo il risultato della votazione del disegno di legge numero 304:

presenti	62
votanti	61

IX LEGISLATURA

CLIII SEDUTA

12 MARZO 1987

astenuti	1
maggioranza	31
favorevoli	42
contrari	19

(Il Consiglio approva).

Proclamo il risultato della votazione della proposta di legge numero 306:

presenti	62
votanti	61
astenuti	1
maggioranza	31
favorevoli	42
contrari	19

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alle votazioni: Aresti - Atzeni - Baghino - Barranu - Becciu - Canalis - Carta - Catte - Chessa - Cocco - Cogodi - Cossu - Dadea - Fadda F. - Fadda P. - Falchi - Ladu G. - Ladu L. - Lai - Lorelli - Loretto - Mannoni - Manunza - Marracini - Meloni - Merella - Moi - Montresori - Moretti - Morittu - Muledda - Mura - Murr - Onida - Onnis - Orrù - Ortu I. - Ortu V. - Palmas - Pes - Pili - Piretta - Planetta - Porcu - Pubusa - Rais - Randazzo - Ruggeri - Saba - Sanna - Satta - Sciolla - Serra - Serra Pintus - Serri - Soro - Tamponi - Tarquini - Tidu - Uras - Zurru.

Si è astenuto: il Presidente Sanna Emanuele).

Approvazione dei disegni di legge n. 177 e n. 270, della L.R. rinviata n. CCXX, dei disegni di legge n. 223 e n. 141.

Votazioni a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto, con unica chiamata, dei disegni di legge numero 177 e numero 270, della legge regionale rinviata numero CCXX, e dei disegni di legge numero 223 e numero 141.

Risultato delle votazioni.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della

votazione del disegno di legge numero 177:

presenti	63
votanti	62
astenuti	1
maggioranza	32
favorevoli	42
contrari	20

(Il Consiglio approva).

Proclamo il risultato della votazione del disegno di legge numero 270:

presenti	63
votanti	62
astenuti	1
maggioranza	32
favorevoli	42
contrari	20

(Il Consiglio approva).

Proclamo il risultato della votazione della legge regionale rinviata numero CCXX:

presenti	63
votanti	62
astenuti	1
maggioranza	32
favorevoli	42
contrari	20

(Il Consiglio approva).

Proclamo il risultato della votazione del disegno di legge numero 223:

presenti	63
votanti	62
astenuti	1
maggioranza	32
favorevoli	38
contrari	24

(Il Consiglio approva).

Proclamo il risultato della votazione del

IX LEGISLATURA

CLIII SEDUTA

12 MARZO 1987

disegno di legge numero 141:

presenti	63
votanti	62
astenuti	1
maggioranza	32
favorevoli	41
contrari	21

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alle votazioni: Aresti - Atzeni - Baghino - Barranu - Becciu - Canalis - Carta - Catte - Chessa - Cocco - Cogodi - Cossu - Dadea - Fadda F. - Fadda P. - Falchi - Ladu G. - Ladu L. - Lai - Lorelli - Mannoni - Manunza - Marracini - Meloni - Merella - Mereu S. - Moi - Montresori - Moretti - Morittu - Muledda - Mura - Murru - Onida - Onnis - Orrù - Ortu I. - Ortu V. - Palmas - Pes - Pili - Piretta - Planetta - Porcu - Pubusa - Rais - Randazzo - Ruggeri - Saba - Sanna - Satta - Sciolla - Serra - Serra Pintus - Serri - Soro - Tamponi - Tarquini - Tidu - Uras - Zurru.

Si è astenuto: il Presidente Sanna Emanuele).

Approvazione del disegno di legge n. 207, delle LL.RR. rinviata n. CCXXII e n. CCXXIV, della proposta di legge n. 295, della proposta di legge nazionale n. 9.

Votazioni a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto, con unica chiamata del disegno di legge numero 207, delle leggi regionali rinviate numero CCXXII e numero CCXXIV, della proposta di legge numero 295 e della proposta di legge nazionale di iniziativa regionale numero 9.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PIRETTA

Risultato delle votazioni.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione del disegno di legge numero 207:

presenti	62
votanti	62
maggioranza	32
favorevoli	44
contrari	18

(Il Consiglio approva).

Proclamo il risultato della votazione della legge regionale rinviata numero CCXXII:

presenti	62
votanti	62
maggioranza	32
favorevoli	45
contrari	17

(Il Consiglio approva).

Proclamo il risultato della votazione della legge regionale rinviata numero CCXXIV:

presenti	62
votanti	62
maggioranza	32
favorevoli	43
contrari	19

(Il Consiglio approva).

Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto della proposta di legge numero 295:

presenti	62
votanti	62
maggioranza	32
favorevoli	44
contrari	18

(Il Consiglio approva).

Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto della proposta di legge nazionale di iniziativa regionale numero 9:

presenti	62
votanti	62

maggioranza	32
favorevoli	45
contrari	17

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alle votazioni: Aresti - Atzeni - Baghino - Barranu - Becciu - Canalis - Carta - Catte - Chessa - Cocco - Cogodi - Cossu - Dadea - Fadda F. - Fadda P. - Falchi - Ladu G. - Ladu L. - Lai - Lorelli - Loretto - Mannoni - Manunza - Marracini - Meloni - Merella - Mereu S. - Moi - Montresori - Moretti - Morittu - Muledda - Mura - Murru - Onnis - Oppi - Orrù - Ortu I. - Ortu V. - Palmas - Pes - Pili - Piretta - Planetta - Porcu - Pubusa - Rais - Randazzo - Ruggeri - Saba - Sanna C. - Satta - Sciolla - Serra - Serra Pintus - Serri - Soro - Tamponi - Tarquini - Tidu - Uras - Zurru).

Approvazione dei disegni di legge n. 292 e n. 246.

Votazioni a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto, con unica chiamata, dei disegni di legge numero 292 e numero 246.

Risultato delle votazioni.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione del disegno di legge numero 292:

presenti	60
votanti	60
maggioranza	31
favorevoli	49
contrari	11

(Il Consiglio approva).

Proclamo il risultato della votazione del disegno di legge numero 246:

presenti	60
votanti	60
maggioranza	31
favorevoli	44

contrari	16
----------	----

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alle votazioni: Aresti - Atzeni - Baghino - Barranu - Becciu - Canalis - Carta - Catte - Chessa - Cocco - Cogodi - Cossu - Dadea - Fadda F. - Fadda P. - Falchi - Ladu G. - Ladu L. - Lai - Lorelli - Loretto - Mannoni - Manunza - Marracini - Meloni - Merella - Mereu S. - Moi - Montresori - Moretti - Morittu - Muledda - Mura - Onnis - Oppi - Orrù - Ortu I. - Ortu V. - Palmas - Pes - Piretta - Planetta - Porcu - Pubusa - Rais - Randazzo - Ruggeri - Saba - Sanna C. - Satta - Sciolla - Serra - Serra Pintus - Serri - Soro - Tamponi - Tarquini - Tidu - Uras - Zurru).

Continuazione e fine della discussione congiunta delle mozioni: Giagu - Saba - Ladu S. - Mulas - Serra - Asara - Atzeni - Atzori A. - Baghino - Becciu - Deiana - Fadda P. - Floris - Loretto - Manunza - Montresori - Moretti - Mura - Onida - Oppi - Randazzo - Rojch - Serra Pintus - Soro - Tamponi - Tidu - Zurru sulla istituzione di una Commissione consiliare speciale per la riforma istituzionale della Regione e la revisione dello Statuto (10); Anedda - Murru - Chessa sull'istituzione di una Commissione consiliare speciale per lo studio della modifica dello Statuto (13); Barranu - Pubusa - Cuccu - Orrù - Uras - Atzori V. - Canalis - Dadea - Ladu L. - Lai - Lorelli - Moi - Ortu V. - Porcu - Ruggeri - Sciolla - Serri sulle riforme istituzionali necessarie per una piena realizzazione dell'autonomia speciale e sull'attuazione dell'articolo 13 dello Statuto (15); Puligheddu - Piretta - Aresti - Falchi - Ladu G. - Marracini - Meloni - Morittu - Planetta sulla istituzione di una Commissione consiliare speciale per la revisione dello Statuto (44).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione congiunta delle mozioni numero 10, 13, 15 e 44.

E' pervenuto alla Presidenza un ordine del giorno. Se ne dia lettura.

MERELLA, Segretario:

Ordine del giorno Saba - Barranu - Meloni - Rais - Onnis - Merella sulla istituzione di una

Commissione consiliare speciale per la revisione dello Statuto e sulla riforma istituzionale della Regione.

IL CONSIGLIO REGIONALE

CONSAPEVOLE dell'inadeguatezza del vigente Statuto sardo rispetto alle esigenze di una piena autonomia speciale secondo la domanda culturale e politica del popolo sardo;

RILEVATO che l'esperienza ha dimostrato ripetutamente quanto le carenze dei poteri statutari incidano profondamente sul ruolo degli istituti autonomistici nella guida, nella promozione e nel controllo democratici della realtà economica, sociale, civile e culturale della Sardegna;

CONSTATATO il progressivo depotenziamento del ruolo delle Regioni a Statuto speciale ed in particolare di quello sardo;

RICORDATO che la nostra autonomia speciale è intrinsecamente finalizzata alla soluzione della "questione sarda" e pertanto le istituzioni autonomistiche devono avere poteri adeguati a tale compito;

RILEVATO che la crisi economica e sociale della Sardegna è pervenuta a situazioni di insostenibilità e che pertanto la Regione deve essere posta in grado di partecipare realmente al Governo ed al controllo di tutti i fattori e gli strumenti e le condizioni dei processi economici e sociali;

CONSIDERATO che in tale prospettiva la Regione deve promuovere e sollecitare iniziative comuni delle Regioni, ordinarie e speciali, con l'obiettivo di ottenere una compiuta edificazione dello Stato regionalista anche attraverso una riforma della Costituzione che preveda la trasformazione del Senato in Camera delle autonomie;

RIAFFERMATO che già con la nuova legge ex art. 13 dello Statuto dovrà perseguirsi una normativa che dia alla Regione Sarda poteri reali di partecipazione alla programmazione nazionale ed alle decisioni governative di rilevante condizionamento della realtà sarda; e che sancisca che la programmazione regionale per quanto attiene alle determinazioni nodali del proces-

so di sviluppo della Sardegna — una volta divenuta atto della politica economica nazionale — costituisce vincolo per gli interventi ordinari e straordinari dello Stato;

CONFERMATO che con la medesima predetta legge ex art. 13 dovrà essere normato — in attesa dei nuovi poteri statutari regionali — l'assetto ed il ruolo territoriale dei nuovi enti intermedi in Sardegna per la loro effettiva partecipazione — tramite la programmazione e l'amministrazione degli interventi nel territorio — all'esercizio dei poteri autonomistici regionali in termini di largo decentramento e di ampia delega, coinvolgendo più facilmente gli altri enti locali nella responsabilità del complessivo autogoverno delle risorse e dei servizi;

CONSAPEVOLE che la Regione sarda debba essere partecipe in posizione centrale dei poteri decisionali di indirizzo, coordinamento, promozione e controllo della programmazione complessiva della presenza e degli interventi dei poteri pubblici statali in tutto ciò che attiene direttamente alle condizioni civili e culturali, sociali ed economiche del popolo sardo;

RITENUTO pertanto che l'autogoverno del popolo sardo debba esprimersi in reali e più ampi poteri statutari nel quadro costituzionale, attraverso i quali la Regione sarda rappresenti, realizzi e gestisca la statualità repubblicana in tutte le sue estrinsecazioni di poteri, mezzi finanziari, organizzazione e articolazioni territoriali e che in tale nuovo quadro costituzionale debba sostanzarsi l'autonomia speciale sarda;

RIAFFERMATA la consapevolezza che debba procedersi senza ulteriori indugi alla riforma della Regione, sia attraverso la piena attuazione delle norme statutarie vigenti e l'approvazione dello Statuto interno, sia attraverso la revisione legislativa e la razionalizzazione e il decentramento dell'attività amministrativa;

dà mandato

alla Presidenza del Consiglio, sentito l'ufficio di Presidenza, di promuovere la presentazione in tempi brevissimi di una proposta di legge per l'istituzione di una Commissione consiliare speciale per l'elaborazione — avvalendosi della col-

laborazione dei poteri locali e di tutte le forze sociali e culturali della società sarda — di precise proposte concernenti:

- a) la revisione dello Statuto;
- b) l'attuazione dello Statuto vigente;
- c) lo Statuto interno di cui all'art. 54 dello Statuto e art. 123 della Costituzione;

i m p e g n a

la Giunta regionale a presentare al Consiglio proposte concernenti:

- a) la riforma dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali ed il decentramento amministrativo;
- b) il ruolo dei Comuni ed il nuovo ente intermedio nei loro rapporti con la Regione attraverso la delega e/o il trasferimento delle funzioni;
- c) la revisione legislativa regionale.

PRESIDENTE. I presentatori delle mozioni numero 10, 13, 15 e 44 hanno facoltà di dichiarare se intendono ritirarle.

BECCIU (D.C.). La mozione numero 10 si intende ritirata.

CHESSA (M.S.I.-D.N.). La mozione numero 13 si intende ritirata.

BARRANU (P.C.I.). La mozione numero 15 si intende ritirata.

MARRACINI (P.S.d'Az.). La mozione numero 44 si intende ritirata.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sull'ordine del giorno ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

ORTU ITALO (P.S.d'Az.), Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Becciu. Ne ha

facoltà.

BECCIU (D.C.). Signor Presidente, come avevamo previsto, anche in questa circostanza si è verificato quanto — sistematicamente e da gran tempo — sta avvenendo in questo Consiglio. Di fronte cioè ai problemi più grossi e importanti che vengono portati all'attenzione dell'Aula, abbiamo constatato il disinteresse massimo e la disattenzione completa. E questo specialmente da parte della Giunta regionale che è stata, in questa tornata, il più delle volte rincorsa perché potessimo avere un suo rappresentante come interlocutore.

A conferma di questo clima di disinteresse, si è aggiunto anche l'evanescente e in qualche modo fuorviante intervento, svolto però con un impegno preciso e lucido, del Presidente della Regione. Il presidente Melis ha voluto parlare, come dicevano in latino, *de omnibus rebus et quibusdam aliis*; ha spaziato annacquando tutto, cercando di confondere il discorso fondamentale in discussione, e concludendo addirittura in termini negativi rispetto alle proposte delle forze politiche.

Certo il Presidente della Regione ci ha ammennato stamattina una disquisizione su tutte le vicende della Regione, ma noi — per la verità, noi e anche le altre forze politiche — per quanto nelle premesse delle mozioni avessimo accennato ad un qualche giudizio di merito sul problema della riforma istituzionale e della revisione dello Statuto, su questa materia non abbiamo esplicitato in nessun modo una nostra linea politica. Le mozioni infatti non intendevano sottolineare questa esigenza ma solo quella dell'istituzione di una Commissione speciale che elaborasse, con le collaborazioni più ampie, delle proposte in ordine a questa fondamentale tematica. In questo senso, quanto detto dal collega Saba, a nome della D.C., credo che indichi la linea del nostro partito in termini non equivocabili; come tale quindi, insieme alle valutazioni negative da me espresse precedentemente, può essere considerato il nostro giudizio finale: una decisa presa di distanze dalle responsabilità della Giunta regionale.

Noi però non vogliamo e mai l'abbiamo

voluti, che i discorsi siano finiti a sé stessi, neanche dai banchi dell'opposizione, perché la politica non è per noi fine a sé stessa. Abbiamo infatti quel tanto di senso di responsabilità che ci fa privilegiare al demolire il costruire. Per questo motivo, onorevoli colleghi, noi della Democrazia Cristiana abbiamo accondisceso alla formulazione di un ordine del giorno unitario, perché volevamo che tutti fossero coinvolti in questa vicenda almeno nella posa della prima pietra, che era l'istituzione della Commissione speciale. E questo senza strumentalizzazione alcuna, perché noi diciamo che saremmo alla confusione delle lingue, alla incomunicabilità tra le forze politiche, se qualcuno pensasse che noi vogliamo usare questo argomento come grimaldello per mettere in difficoltà la Giunta regionale.

L'amico Rais non crede alla tesi dello Statuto mutilato, dice che in periodi di crisi questa tesi produce addirittura effetti in qualche modo paganti, per le forze politiche, in termini elettorali e di consensi. Anche noi dissentiamo dal voler a tutti i costi enfatizzare le responsabilità dello Stato verso la Regione. Però, quando noi parliamo di mutilazione dello Statuto intendiamo dire che sussiste l'esigenza di adeguare l'autonomia della Sardegna alle mutate situazioni, ai tempi nuovi che tutti hanno accettato come reali. Ma certamente noi nel proporre la revisione e la riforma dello Statuto non pensiamo ai premi elettorali. Sarebbe, se questo pensassero i colleghi del Consiglio, un giudizio superficiale; dietro ciascuna delle forze politiche esiste infatti una storia di attenzione, di sensibilità, lasciatemelo dire, per la vicenda esistenziale delle istituzioni. Queste sono le nostre credenziali rispetto a questa materia, e siamo pronti ad essere coerenti nell'operare, nel dare il nostro contributo all'interno di questa Commissione speciale; per questo motivo abbiamo proposto questo tavolo di discussione, in cui le forze politiche si confrontino per arrivare a delle conclusioni.

La vicenda politica in Sardegna, in questi anni, si è modificata, e tutti l'hanno dichiarato. In questi 39 anni è cambiato radicalmente il panorama politico e lo scenario civile della no-

stra Sardegna. Oggi l'adesione delle forze politiche tutte alla filosofia dell'autonomia è generale. Oggi la coscienza della partecipazione del cittadino alla vicenda pubblica della nostra Regione è radicata. Noi dicevamo a quei tempi — ed io lo ricordo — che l'autonomia doveva servire per avvicinare le istituzioni al cittadino, e questo abbiamo fatto. Però questo processo porta come conseguenza di far rilevare al cittadino (a farglielo toccare con mano) l'inadeguatezza della struttura regionale odierna rispetto alle nuove esigenze. Certo sono cambiate le sedi della rappresentanza politica; prima erano esclusivamente di segno politico, oggi sono di segno sindacale. L'organizzazione degli interessi produttivi delle categorie ha sempre più valenza, tanto che noi parliamo di valenza pubblica, e lo stesso discorso vale per l'organizzazione della cultura e delle identità etniche.

Giustamente è stato detto che si è spezzato un vecchio ed antico equilibrio, che ha modificato addirittura la natura stessa dello Stato. Siamo tutti d'accordo, come dice anche il presidente Melis, che sono in atto nel mondo delle trasformazioni che l'hanno cambiato. Noi diciamo che questo cambiamento va regolato, va meditato all'interno di uno schema giuridico che struttura le istituzioni. Si corre il rischio altrimenti — ed è il rischio che non vogliamo correre — di consentire una gestione di questi fenomeni sulla spinta di interessi non regolamentati, che sono validi soltanto perché supportati da una maggioranza. E questa dottrina, che noi non possiamo accettare, è quella della Costituzione esclusivamente materiale. Noi diciamo che non vogliamo che ci sia un ruolo preminente di interpretazione della legge e delle norme da parte dell'amministratore, bensì un ruolo attivo nell'adeguamento dell'ordinamento all'evoluzione dei rapporti sociali, riservando il cambiamento non all'interprete amministrativo, ma esclusivamente al legislatore.

Il Presidente della Giunta ha aperto una sorta di conflitto di competenze in questo Consiglio, rivendicando alla Giunta il diritto primario di proporre le riforme e le modifiche statutarie. Ha anche detto di aver già costituito la Commissione che esiterà le proprie conclusio-

ni entro maggio al Consiglio. Noi, per la verità, stiamo ancora aspettando le conclusioni dei lavori preparatori sulla zona franca; e questo è un richiamo ufficiale che noi muoviamo, in questo Consiglio, al Presidente della Regione. Diciamo che fa bene a costituire le Commissioni e a farle lavorare, ma non abbiamo ancora capito in quale ambito del nostro assetto giuridico autonomistico trovi il supporto per richieste di questo genere.

In tutti i casi, diciamo al Presidente della Regione che non deve dimenticare che la sede propria del diritto di proposta della elaborazione legislativa e della mediazione politica è il Consiglio regionale, il quale sceglie gli strumenti attraverso i quali raggiungere i propri scopi. Il Consiglio regionale ha la piena rappresentanza popolare ed esige che gli ambiti entro i quali la Giunta opera (anche per le contrattazioni svolte al di fuori delle strutture istituzionali) siano quelli contenuti e stabiliti dalle proprie leggi. La Giunta insedi pure le proprie Commissioni, però le sue conclusioni dovranno pervenire alla Commissione speciale prevista da questo ordine del giorno. Questa è la spiegazione della nostra scelta, decisa, a favore di una Commissione speciale; in questo modo il Consiglio regionale potrà riappropriarsi del suo ruolo e della sua centralità per disegnare gli scenari della nuova autonomia, come tutti l'hanno chiamata.

Lo diciamo chiaramente: in questa vicenda il rischio non è quello di una carenza di pronunciamento. Fra ieri ed oggi i pronunciamenti ci sono stati, tant'è vero che si è pervenuti all'elaborazione di un ordine del giorno unitario.

Il rischio non è quello della sterilità dei lavori di questa Commissione; il rischio vero è che al di là delle dichiarazioni ufficiali, al di là delle promesse fatte anche stamattina dal Presidente della Regione non si voglia venirne a capo; così come non si vuol venire a capo dei più grossi problemi che il Consiglio regionale ha in sospeso. E allora per noi il pericolo vero è che ci siano delle logiche esterne che influenzino (e sappiamo che questo avviene) gravemente questa Giunta regionale, che spostino il centro deci-

sionale politico dal Consiglio regionale, che è il titolare vero di questa decisione, ai tavoli della trattativa privata.

In questi giorni abbiamo letto diverse cose sulle quali non mi voglio pronunciare. Noi aspettiamo che queste decisioni della Giunta arrivino in Consiglio, dopo di che esprimeremo le nostre valutazioni; e non tollereremo, naturalmente, l'aberrazione di vedere il Consiglio regionale tagliato fuori da organismi istituiti al di fuori delle istituzioni. Se queste sono le riforme, che hanno in mente i nostri amministratori, si abbia il coraggio di portarle qui dentro in quel momento ci pronunceremo. Noi diciamo che neanche nel rispetto della divisione dei ruoli tra il Consiglio e la Giunta, quest'ultima ha il diritto di appaltare la Regione.

L'impegno che noi vogliamo dalla Giunta regionale è quello di portare in Consiglio, secondo il deliberato di questo ordine del giorno, le proposte concernenti la riforma dell'amministrazione regionale e degli enti regionali, il decentramento amministrativo, il ruolo dei Comuni e del nuovo ente intermedio nei loro rapporti con la Regione attraverso la delega ed il trasferimento delle funzioni e la revisione legislativa regionale. Sugli altri punti si metta a disposizione della Commissione per gli apporti che essa giustamente dovrà dare. Con questo spirito noi aderiamo a questo ordine del giorno, convinti che con questi impegni riusciremo a ridare credibilità alla classe politica di cui facciamo parte. Convinti che diamo e daremo strumenti adeguati per la crescita della società sarda e, perché no, anche un ruolo a questa Giunta che da tanto tempo vi ha abdicato.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare, per dichiarazione di voto, l'onorevole Chessa. Ne ha facoltà.

CHESSA (M.S.I.-D.N.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, prendo brevemente la parola per dire che non voterò questo ordine del giorno e per spiegare alcuni tra i principali motivi che spingono me e la mia parte politica a rifiutarlo.

Ho già detto, anche illustrando la nostra mozione, che tutte le forze politiche presenti

in quest'Aula avvertono la necessità di una profonda modifica dell'Istituto regionale che è stantio, vecchio, superato, qualche volta inutile e addirittura dannoso. Ciò nonostante io non voterò quest'ordine del giorno, pur confermando la validità di alcuni suoi punti. Non lo farò non perché voglia essere una nota stonata in questo coro, non perché io non voglia camminare all'unisono con le altre forze politiche, no; non perché, onorevoli colleghi, non siamo stati chiamati qui con l'intenzione di essere responsabilizzati nella stesura di questo ordine del giorno, non per questo (siamo abituati) e neanche per il desiderio di autoemarginarci: si sa che con gli amministratori di questi lunghi 36 anni ben poco o nulla abbiamo avuto in comune.

Abbiamo tentato, qualche volta riuscendovi a tal altro no (siamo capaci anche noi di fare autocritica), di svolgere un'opposizione costruttiva e non limitata soltanto alla protesta; abbiamo anche avanzato delle proposte, qualcuna è contenuta nella nostra mozione, qualcun'altra mi sono permesso di avanzarla durante l'illustrazione. Quindi non sono questi i motivi che mi spingono a non votare quest'ordine del giorno e neanche perché voglio fare il bastian contrario, ma il motivo di fondo è che io e la mia parte politica non approviamo quest'ordine del giorno.

A parte tutto quello che è stato detto; a parte l'assenza, sostanziale assenza, del Governo regionale nella soluzione di determinati problemi che non sto qui a sviscerare, nell'ordine del giorno appare in modo chiaro ed inequivocabile — secondo me — un tentativo maldestro (io lo definisco tale) che non può trovare, anzi non troverà, credito presso l'opinione pubblica della Sardegna. Questo tentativo maldestro, ancora una volta, consiste nello scaricare tutte le re-

sponsabilità del malgoverno, di questa e delle Giunte precedenti, sul Governo nazionale che indubbiamente ha — lo abbiamo detto e lo ripeteremo fino alla nausea — le proprie responsabilità pesanti, ma non si può scaricare tutto sul Governo nazionale auspicando una Regione-Stato. Non basta dire che la Sardegna deve essere lo Stato in sedicesimo, che tutti i poteri che ha lo Stato a livello nazionale devono essere trasferiti e delegati al Governo regionale, non basta questo. Non sfiora neppure il sospetto, perlomeno non emerge a mio giudizio nell'ordine del giorno, che si sia fatto un pessimo uso dell'autonomia di cui noi abbiamo goduto in tutti questi anni.

Il richiamo della foresta finisce quindi per prevalere, per cui anche i responsabili delle Giunte precedenti si trovano concordi con i responsabili dell'attuale nel tentativo — ripeto — maldestro di scaricare sul Governo nazionale i mali che purtroppo affliggono il popolo sardo. Per questi motivi, cari colleghi, e non per altri, io mi permetto di dissentire e di non votare quest'ordine del giorno. Grazie.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'ordine del giorno. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

I lavori del Consiglio riprenderanno martedì alle ore 17.

(La seduta è tolta alle ore 21 e 10).

DAL SERVIZIO RESOCONTI

Il Capo Servizio

Dott. Antonio Solinas

**Testo delle Interpellanze, Interrogazioni e Mozioni
annunziate in apertura di seduta**

Interpellanza Ladu Leonardo - Canalis - Lorelli - Porcu sulla grave crisi di una delle zone interne della provincia di Sassari.

I sottoscritti, a seguito della grave manifestazione che si è svolta ad Ozieri delle popolazioni del Logudoro, del Goceano e del Meilogu, promossa dalla Federazione Unitaria CGIL-CISL-UIL, chiedono di interpellare il Presidente della Giunta regionale per conoscere quali provvedimenti intenda assumere per far fronte alla grave crisi che vivono centinaia di famiglie, operai, giovani e donne in una delle zone interne della provincia di Sassari e in una delle aree più povere ed arretrate dell'intera Isola.

Gli scriventi chiedono di conoscere, in particolare, quali provvedimenti si intendano assumere per completare l'ammodernamento e la razionalizzazione del settore agricolo e pastorale e per costringere la ex Cassa a definire il rapporto con la Ditta Manfredi che da circa 3 anni ha interrotto i lavori di completamento della galleria per la condotta irrigua.

I sottoscritti chiedono infine di sapere quali iniziative intenda assumere per potenziare e rilanciare la forestazione; per completare le infrastrutture nelle zone industriali e artigianali; per valorizzare le risorse locali (sughero e granito in particolare); per favorire il decollo del settore turistico, valorizzando la montagna, i laghi e i beni culturali; per potenziare i servizi e le strutture formative, ricreative. (255)

Interpellanza Moi - Dadea - Barranu - Cucu - Ortu Velio sulla ventilata chiusura di Funtana Raminosa di Gadoni (S.I.M.) e sulla lotta dei minatori di Gadoni.

I sottoscritti, APPRESO che i minatori di Funtana Raminosa di Gadoni (Società italiana miniere) hanno occu-

pato una galleria per protestare contro la ventilata chiusura della miniera;

CONSIDERATO che la SIM sembrerebbe non avere mai fatto chiarezza con i lavoratori sul futuro della miniera, sulla reale entità del giacimento, ma ha invece messo in atto una serie di azioni ambigue, portando via prima "l'analizzatore continuo", poi trasferendo un gruppo di lavoratori a Iglesias e quindi annunciando il trasferimento di un altro gruppo di quadri tecnici, la cui assenza comporterebbe la fine della miniera;

CONSIDERATO, inoltre, che la miniera in questione è una delle poche realtà industriali della Sardegna centrale e che la sua chiusura significherebbe la fine di Gadoni,

CHIEDONO di interpellare l'Assessore dell'industria perché:

1) si faccia promotore di un incontro tra il Consiglio di fabbrica e la SIM, al fine di portare chiarezza sull'intera vicenda;

2) si verifichi nel suddetto incontro la necessità di far rientrare Funtana Raminosa in un progetto di nuove ricerche minerarie;

3) non si acconsenta, nella peggiore delle ipotesi, alla chiusura di Funtana Raminosa. (256)

Interpellanza Lai - Uras - Canalis - Ortu Velio - Moi - Ruggeri sulla grave situazione creata nel compendio ittico di Cabras e sulla necessità di interventi urgenti nel settore della pesca.

I sottoscritti, RILEVATA la drammatica situazione venutasi a creare nel compendio ittico di Cabras in seguito all'autoscioglimento del consorzio delle cooperative "S. Pietro" e al conseguente abbandono degli stagni da parte dei pescatori, che dal 1982 li avevano ricevuti in custodia dalla Regione Sarda.

CONSTATATO che l'interruzione della gestione diretta dei pescatori è un fatto che per la sua gravità richiede un'attenta riflessione e misure urgenti per le ripercussioni negative sul piano produttivo e occupazionale e per il palesarsi di diffi-

coltà sempre più avvertibili anche tra gli altri organismi associativi che gestiscono i diversi compendi ittici della Sardegna;

SOTTOLINEATO che la conclusione dell'esperienza di autogestione del consorzio delle cooperative di Cabras e la crisi latente negli altri compendi sono motivate dall'aggravarsi di una situazione dovuta alla difficoltà di realizzare un assetto aziendale produttivo e competitivo e quindi all'impossibilità di una gestione economicamente valida per la mancata attivazione di un progetto organico a sostegno dello sviluppo dell'attività ittica, della tutela dell'equilibrio ecologico e della promozione di un processo di formazione e riqualificazione delle categorie interessate;

RILEVATO che alle forti carenze strutturali si aggiunge la scarsità di misure razionalizzatrici soprattutto per quanto attiene la conservazione e la commercializzazione dei prodotti ittici e che la possibilità di un'adeguata valorizzazione delle risorse disponibili non è attualmente sostenuta da un organico impegno pubblico nel settore della ricerca,

CHIEDONO di interpellare il Presidente della Giunta regionale e l'Assessore della difesa dell'ambiente per sapere quali interventi urgenti intendano predisporre:

1) per sostenere l'attività ittica e la tutela dell'equilibrio ecologico delle zone umide e delle zone costiere, attraverso la progettazione e l'attuazione di opere di valorizzazione produttiva e ambientale e la dotazione di servizi;

2) per l'attivazione di un sistema avanzato di imprese e di strutture gestionali nelle quali siano presenti figure professionali specifiche per la gestione dei compendi ittici e degli impianti;

3) per la definizione e l'approvazione di una legge regionale sulla pesca che disciplini in

modo organico l'attività del settore e per la revisione del regime delle attuali concessioni con la predisposizione di una regolamentazione che tenga conto della varietà e particolarità delle situazioni dei diversi stagni e dell'esigenza di salvaguardare e di tutelare il patrimonio pubblico nella maniera più razionale. (257)

Interrogazione Canalis - Ladu Leonardo - Lorelli - Porcu, con richiesta di risposta scritta, sul progetto di riorganizzazione del traffico ferroviario nel Nord Sardegna.

I sottoscritti chiedono di interrogare l'Assessore dei trasporti per conoscere se risponde a verità che:

— la Direzione compartimentale dell'Ente FF.SS. ha definito un progetto per i nuovi orari, ove vengono annullate importanti relazioni di traffico tra Sassari e Cagliari, sono cancellati molti treni locali e pendolari lungo la linea Chilivani-Porto Torres;

— i treni merci notturni, che garantivano lo snellimento del traffico diurno, vengono proposti tra un treno passeggeri e l'altro nelle ore diurne, intralciando di fatto la circolazione;

— l'Ente FF.SS. ha di fatto programmato la chiusura notturna della linea Chilivani-Porto Torres;

— l'Ente FF.SS. ha provveduto con grave ritardo a riparare lo scambio del raccordo della zona industriale di Porto Torres.

Preoccupati che tutto ciò determini un obiettivo freno ad un incremento di traffico a favore dell'utenza e anche per sviluppare una politica di raccordi sollecitata da molte imprese, chiedono quali urgenti provvedimenti l'Assessore intenda assumere. (422)